Note sull'origine e sul significato di *ius*

di Alessandro Natucci

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Cenni storico-archeologici sull'origine di Roma. - 3. F. Bopp: le prime interpretazioni di jus secondo la filologia indoeuropea. - 4. M. Béars: derivazione dal sanscrito *jos* e dall'avestico *jaoz-da*. - 5. Th. Benfey: la parentela tra *jus* e *jubeo*. - 6. G. Devoto: formula mistica di *jos* e giuridica di *jus*. - 7. Cenni sulla religione mazdea: *jaos* e *ius*. - 8. G. Dumézil: derivazione di *ius* da *yaoŽ-dâ*. Comparazione dei riti funerari mazdei e romani. - 9. E. Benveniste: *ius* e *iurare*. - 10. O. Szémerenyi: derivazione di *ius* da **yewos* - **yeu*. - 11. Relativa mancanza di dati storici e documentali per una sicura identificazione dell'origine di *ius*. - 12. *Ius* come comando e disposizione giuridica. - 13. A. Willi: il significato di *iubēre* e il suo rapporto con *ius*. - 4. *Ius* e *iustum*. - 15. *Ius* nella letteratura giuridica. - 16. L. Palmer: *ius* e *jeudh*. - 17. Spunti interpretativi dagli studi filologici di G.W. Leibniz. - 18. Conclusione: un richiamo a Virgilio.

1. Introduzione.

Nell'ambito delle parole che costituiscono il vocabolario giuridico romano, fondamentale anche per il diritto moderno, proprio la più importante e significativa di esse, *ius*, ha un'origine e un'etimologia assai dibattute e incerte. Fino all'inizio del secolo scorso non solo i dizionari più comuni e diffusi, ma anche le opere più ampie e complesse, come ad es. il Lexicon del Forcellini[1], non esitavano a collegare la voce *ius* con il verbo *iubere* (comandare). Ma da quando la teoria dell'indoeuropeo, quale lingua madre dei popoli d'Europa e di buona parte dei popoli asiatici, si è quasi unanimemente affermata tra i cultori della filologia, gli stessi dizionari (ad es. il Georges-Calonghi) che prima seguivano l'opinione tradizionale[2], non fanno più riferimento all'antico rapporto etimologico tra *ius* e *iubeo.* Fin dai primi del Novecento si è consolidata infatti presso la maggior parte dei filologi[3] l'idea

[1] FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, II, rist. anast. 4a ed., Padova, 1864-1926, il quale alla voce *jus* scrive: "*Ratione habita etymi*, *jus est a jubeo*, *quia jubetur ab eo*, *qui summam habet potestatem*: (...) *porro antiquissimi jous dixerunt*".

[2] Cfr. ad es. la 2a ed., (1921) del GEORGES-CALONGHI: *jus*, *juris*, n. (della stessa radice di *jubeo*, *jussi*; propr.: *jussum*). Ma già nella 3a ed. (del 1950) si tralascia ogni riferimento alla radice *iubeo*. Così pure i più recenti dizionari, ad es. il CONTE-PIANEZZOLA-RANUCCI, *Dizionario di Latino-Italiano*, Le Monnier, 2004, e il GAFFIOT-LIOTTA-ROSSI, *Dizionario della lingua latina. Latino-Italiano*, Il Capitello, 2010.

[3] Cfr. DEVOTO, *I problemi del più antico vocabolario giuridico romano*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*. *Lettere, Storia e Filosofia*, 1933, 229 ss.; DUMÉZIL, *A propos de*

che la parola *ius* dei Romani deriverebbe dalla parola sanscrita *yos*, che suona come espressione augurale di salute e prosperità, e da un termine dell'avestico (medio persiano[4]) *yaos*, che significa purezza; termine che, nel libro sacro dell'antica religione persiana, l'Avestā[5], viene adoperato con maggiore frequenza nella frase rituale *yaož-dâ*, formula di carattere sacrale-giuridico, che esprime l'imperativo divino della purezza e il desiderio e la preghiera del fedele mazdeo di essere purificato. Una tale etimologia, che può definirsi espressione della *communis opinio*, non è però accettata senza contrasti da parte di alcuni tra gli studiosi della scuola indoeuropea[6]. Ma vi è anche chi, come il filologo Giovanni Semerano[7], non solo contesta l'origine ariana[8] della parola *ius*, ma la stessa teoria dell'indoeuropeo, la quale deriverebbe da una concezione parziale e arbitraria della storia linguistica, che esclude dal suo ambito il più ampio contesto delle lingue parlate anticamente dai popoli che dettero vita alle grandi civiltà fiorite nel Medio Oriente e nel Mediterraneo, geograficamente contigue alle regioni dell'Asia meridionale[9].

---

latin «*jus*», in *Revue de l'histoire de Religions*, 1947-1948, 95 ss.

[4] O lingua *pahlavi*, che consiste nella continuazione dell'antico persiano, e corrisponde alla fase di mezzo della cultura persiana, anteriore alla conquista della Persia da parte dei Musulmani. In sostanza il Medioevo persiano va dal II secolo a.C. fino alla metà del VII secolo d.C. Il *pahlavi* costituì la lingua ufficiale dell'Impero Sasanide e della religione mazdea, divenuta con il tempo religione di Stato.

[5] Cfr. ALBERTI (trad.), *Avestā*, Utet, 2013. *Avestā* significa in sostanza "testo fondamentale".

[6] Vedi, ad es. SZEMÉRENYI, "*Vedic Šam, Yoh, and Sam*(*ča*) *Yosča*", in *Incontri linguistici*, 4, 2, Firenze, 1978, 159-183.

[7] SEMERANO, *La favola dell'indoeuropeo*, Mondadori, 2005, *passim*.

[8] Adoperiamo per comodità il termine ariano (equivalente ad ario) ad indicare i popoli e le lingue indoeuropee. In realtà ariani (o arii) definivano sé stessi, fin dall'epoca del *Rg-Veda*, i popoli dell'India, del Pakistan, dell'Afghanistan e della Persia. Il termine ariano, parzialmente modificato dall'evoluzione storica, designa attualmente l'Iran e i suoi abitanti, gli iranici: così VILLAR, *Gli Indoeuropei*, trad. di SIVIERO, Il Mulino, 2017, 16.

[9] Ad es., secondo lo storico e letterato dell'Accademia Pontaniana di Napoli, CARFORA, *Sinopsi etimologica e glossogonica*, Napoli, 1842, 39, *ius* deriverebbe dal semitico *yasa*, quest'è, cosi è, d'onde poi deriva la voce semitica legge, precetto; ma, con lodevole apertura mentale, egli ricorda altre possibili radici, semitiche e latine: *jaats*, *decernere*, deliberare, *jatsa* = *rectum esse*, *jussum*, come piace a Donello e finalmente *Jovis*, come dice Scipione Gentile. In un'altra sua opera, ID., *Intorno alla origine e progresso della favella e della scrittura*, Napoli, 1838, 8-9, il Carfora, a riprova della mancanza di confini invalicabili tra i vari linguaggi, scrive: "Il *naam* de' semitici, il *nama*, *namah*, *namat* de' popoli indiani, il il *nam* de' persiani, il *name* de' tedeschi, l'*onoma* de' greci, il *nomen* de' latini non sono la medesima cosa?".

Secondo V.V. Shevoroskin, uno studioso di origine russa, è possibile trovare indizi del fatto che tutte le lingue conosciute hanno un'origine comune, risalente a 25.000-30.000 anni fa: così VILLAR, *Gli Indoeuropei*, 654. Del resto un grande filologo e storico come il MOMMSEN poteva affermare, nella sua *Storia di Roma antica*, (*Römische Geschichte*) trad.it., I, Fabbri, 1963, 43, che parecchie tracce sembrano indicare quale sede primitiva della stirpe indo-europea i paesi dell'Eufrate, ciò che, a suo dire, "conferma l'ipotesi di una antichissima comunanza delle più importanti stirpi civili, l'indoeuropea e l'aramea"; comunanza che non è

Dev'essere, peraltro, affermato che la struttura grammaticale e fonetica delle lingue appartenenti all'indo-europeo mostra dei ben precisi caratteri, in particolare il sistema flessivo dei verbi e dei sostantivi, che non si riscontrano (se non in modo rudimentale) nei linguaggi degli altri popoli, (ad es. nelle lingue semitiche); benché vi siano, com'è naturale, delle divergenze anche notevoli tra le lingue che vengono considerate come derivanti da un unico ceppo originario. Divergenze evidenti nell'alfabeto, in gran parte delle parole che compongono le diverse lingue, nell'accezione del loro significato: basti pensare, per portare un semplice esempio, alla lingua greca in rapporto alla latina, che pure sono legate da stretti vincoli di parentela. Le differenze tra le lingue dell'universo indoeuropeo si comprendono, del resto, assai facilmente, considerando che corrono migliaia di anni (almeno cinquemila)[10] dalle prime espressioni della lingua originaria, e che migliaia di chilometri separano i popoli indoeuropei tra di loro, se si prendono in considerazione non solo le nazioni poste all'estremità del mondo euroasiatico, ma anche quelle più vicine, come ad esempio le nazioni del mondo latino e germanico. Senza contare, poi, le vicende storiche proprie ad ogni popolo, le migrazioni intervenute, i rapporti e i contatti tra le diverse genti ariane con popoli e civiltà di lingua, origine e storia diverse[11].

2. Cenni storico-archeologici sull'origine di Roma.

È opportuno, a questo punto, premettere al discorso che riguarda direttamente la parola *ius,* un accenno di carattere storico sull'origine dei Romani e sulla loro primitiva collocazione nel Lazio. Secondo la tradizione degli storici antichi la fondazione di Roma da parte di Romolo sarebbe

---

però possibile seguire nello sviluppo del linguaggio e in quello civile. Considerazioni analoghe svolgeva nello *Zibaldone* (1263) il Leopardi, secondo il quale "Lo studio dell'etimologie (…) porta a credere che tutte o quasi tutte le antiche lingue del mondo, (e per mezzo loro le moderne) sieno derivate (…) immediatamente, o mediatamente da una sola, o da pochissime lingue assolutamente primitive".

[10] Cfr. F. VILLAR, *Gli Indoeuropei*, cit., 93 ss.

[11] Si noti, inoltre, che la popolazione globale della Terra non raggiungeva, secondo le stime più attendibili, i 200 milioni di abitanti contro i più di 7 miliardi attuali, così che le distanze tra i popoli, i quali pure discendevano da un unico ceppo comune, erano enormi, se paragonate a quelle contemporanee; come pure estremamente diversi erano i mezzi di locomozione, le vie di comunicazione, *etc*. E le vicende temporali in cui si svolse la diffusione della lingua ariana abbracciano ben più di due millenni di storia.

derivata dall'emigrazione di un'esigua parte degli abitanti di Troia, sfuggiti all'incendio della loro città, che pose fine alla decennale guerra cantata da Omero. In questo senso probabilmente il senatore e comandante militare Q. Fabio Pittore (fine del III secolo), ai cui *Annales* pare attingessero gli storici successivi[12], Tito Livio, nei primi Libri della *Storia di Roma*, e gli storici romani seguenti; quanto ai greci, essi ripetono sostanzialmente le affermazioni degli scrittori romani[13]. Le vicende della nascita di Roma costituiscono, inoltre, l'oggetto dell'Eneide, il poema di Virgilio che canta le travagliate peregrinazioni di Enea alla ricerca della nuova patria assegnatagli dal Fato, e le guerre sostenute dall'eroe troiano e dai suoi compagni per dare vita alla città, da cui ebbero inizio, come è scritto nei primi versi dell'Eneide, "la stirpe latina, i padri albani e le mura dell'eccelsa Roma"[14]. Gli avvenimenti che dettero origine alla fondazione dell'Urbe da parte di Romolo (discendente di Enea) dovrebbero collocarsi nell'VIII secolo. E il 21 aprile del 753 a.C., giorno della fondazione di Roma, segna la data tradizionale (fissata, ai tempi di Cesare, dall'erudito romano M.T. Varrone[15]), dalla quale ha inizio lo svolgimento della storia romana.

L'origine troiana di Roma è stata variamente criticata, in quanto mancante di prove; tanto più dopo che la filologia aveva dimostrato la discendenza del latino, come pure delle precedenti lingue proto-italiche[16], dall'originario ceppo indoeuropeo. La migrazione del popolo romano sarebbe infatti partita non già dalla penisola anatolica, come voleva la tradizione leggendaria, ma dalle steppe dell'Asia centrale, indicate generalmente come *Urheimat* dei popoli indoeuropei. La migrazione verso occidente sarebbe avvenuta dunque da nord-est anzi che da oriente, e non dal mare, ma percorrendo l'itinerario seguito alcuni secoli più tardi dai barbari che posero fine alla storia dell'Impero Romano d'Occidente. È invece opinione unanime e non contraddetta dalla tradizione che la nascita di Roma deriverebbe comunque dalla fusione dei nuovi coloni con le popolazioni proto-italiche stanziate nel

[12] V. BRIZZI, *Storia di Roma*, Patron, 1997, 7.
[13] Così, sebbene con alcune varianti, DIONIGI DI ALICARNASSO nel primo libro delle sue *Antichità Romane*; PLUTARCO, nella *Vita di Romolo*.
[14] "(…), *genus unde Latinum Albanique patres atque altae moenia Romae*".
[15] Vedi PLUTARCO, *Vita di Romolo*, 12, 1.
[16] Con forti dubbi per quanto riguarda l'etrusco e il ligure: cfr. VILLAR, *Gli Indoeuropei*, cit., 465 ss., 493 ss.

Lazio, verosimilmente con i Sabini; insediatisi gli uni sul Palatino, gli altri tra il Campidoglio e il Quirinale.

Tuttavia gli scavi archeologici, iniziati nei primi anni del Novecento e proseguiti in seguito, non solo hanno portato alla luce preziose testimonianze, risalenti ai primi secoli della storia di Roma[17], ma avrebbero anche avvalorato i miti e la tradizione orale degli antichi, alla quale, se razionale e verosimile, si dovrebbe dare, in via di principio, maggior credito[18]. Così pure dall'archeologia è venuta qualche conferma riguardante l'arrivo dei coloni troiani nei luoghi della costa tirrenica descritti dalla tradizione, particolarmente virgiliana[19]. La costruzione del più antico muro difensivo nella zona del Palatino, tra i quattro muri finali destinati a delimitare una nuova città di notevoli dimensioni[20], una "città-stato", corrisponderebbe in buona sostanza alla data tradizionale della fondazione romulea[21]; e nel solco della tradizione si collocherebbe la costruzione, tra la metà dell'ottavo secolo e l'inizio del settimo, di cimiteri nei pressi di Roma, Castel di Decima[22], Preneste, *etc.*, che per la loro ricchezza attestano l'insediamento di una società aristocratica. Sono venuti inoltre alla luce reperti che testimoniano l'esistenza di centri urbani diffusi nel Lazio - il più importante dei quali è certamente Alba Longa - risalenti ad un'età di gran lunga precedente alla colonizzazione del Mezzogiorno d'Italia da parte dei Greci[23]. Vi sono poi, non

[17] In particolare la stratigrafia del Palatino, il muro più antico costruito su di esso in un periodo storico, che corrisponde alla c.d. fondazione romulea.

[18] Cfr. CARANDINI, *La nascita di Roma*, Mondadori, 2010, 13 ss., e, in precedenza, Einaudi, 1997 (I) e 2003 (II). Secondo il Carandini "L'alone mitico di cui un avvenimento appare circonfuso non è una ragione sufficiente per considerarlo una invenzione arbitraria. I miti sono certamente di difficile interpretazione, ma non per questo vanno rimossi, potendosi rivelare indizi preziosi capaci di condurci nel cuore spirituale" delle società antiche.

[19] Cfr. VIRGILIO, *Aen.*, I, vv. 267 - 271: "*At puer Ascanius* (...) *regnumque ab sede Lavini transferet et longam multa vi muniet Albam*.". Gli scavi archeologici condotti dal 1957 hanno identificato nella zona di Pratica di Mare un tumulo sepolcrale, in cui si vorrebbe identificare l'*Heroon* di Enea.

[20] "Come ce lo prova l'estensione delle sue mura, Roma sotto i Tarquini era (...) più grande dell'Atene di Temistocle". Così SPENGLER, *Il tramonto dell'Occidente*, trad. di EVOLA, Longanesi, 1957, 1265, sulla scorta di Polibio.

[21] Gran parte del merito di tali scoperte va all'archeologo italiano Carandini, le cui ricerche relative ai primordi di Roma sono documentate nel volume dello stesso ID., *La nascita di Roma*, cit.

[22] Avvalora la possibilità di convalidare il mito di Enea in area laziale il ritrovamento nella necropoli di Castel di Decima di un singolare oggetto di bronzo, interpretabile forse come separatore di cavalli: le due figure contrapposte, maschile e femminile, sembrano alludere all'unione tra Anchise e Venere, da cui nacque Enea: così DEBIASI, *L'epica perduta*, L'Erma di Bretschneider, 2004, 158.

[23] "La prima colonia greca nel Tirreno, e più probabilmente la prima città che sia mai stata fondata dagli Elleni fuori dalla loro patria, sorse verso il 770 a. C. sull'isola d'Ischia (gr. "Pitecuse)": così ZIOLKOWSKI, *Storia di Roma*, Mondadori, 2006, 1, al quale è opportuno fare

certo scoperti da oggi[24], i dati archeologici sparsi sulla costa laziale, in particolare a Lavinio, antica sede del culto di Enea, la città promessa da Giove alla figlia Cyterea[25], che confermerebbero la narrazione virgiliana dell'approdo degli esuli troiani in Italia.

L'interpretazione nel senso della tradizione dei dati più antichi e di quelli emersi dai ritrovamenti archeologici nel corso del Novecento fino agli anni più recenti non è, peraltro, accettata unanimemente. Ma, dal nostro punto di vista tutto ciò non è molto rilevante, se si considera che la derivazione anatolica dei coloni romani non si pone in contrasto con le radici indoeuropee della lingua latina. Sembra infatti che gli abitanti di Troia parlassero un dialetto della lingua ittita, appartenente all'universo linguistico indoeuropeo[26]; e non mancano, in effetti, parole romane che dimostrano una stretta parentela con l'ittita[27]. Le scoperte recenti di carattere storico-archeologico sembrano invece dare in qualche modo ragione alle idee, considerate vagamente eretiche, del Semerano, che rifiuta una troppo netta distinzione tra le civiltà del nord indoeuropeo e quelle mesopotamico-mediterranee; e consentono anche, quanto meno in via d'ipotesi, di considerare il termine *ius*, come qualche cosa di originale e di specifico rispetto alle radici che accomunano il popolo dei Latini agli altri popoli ariani. Nessun filologo contesta, infatti, che possano verificarsi, nel corso secolare della storia, prestiti e scambi di parole tra popoli che hanno origini linguistiche diverse, mentre non si nega la possibilità che determinate parole possano essere il frutto di una creazione originale[28].

3. F. Bopp: le prime interpretazioni di *jus* secondo la filologia indoeuropea.

riferimento nel delineare le vicende che riguardano la protostoria del Lazio e di Roma.

[24] Risalgono, infatti, al VII secolo d.C.

[25] *Aen.*, I, 278-280: *cernes urbem*" dice a Venere il padre degli dei, "*et promissa Lavini moenia sublimemque feres ad sidera caeli magnanimum Aeneam*".

[26] Cfr. LEHMANN, *Gli ittiti*, Garzanti, 1985.

[27] Cfr. SZEMÉRENYI, *Introduzione alla linguistica europea*, Unicopli, 1980, 174-175. Vedi, ad es. *pas-* "sorbire", lat. *potare*; *hassa-* "focolare", lat. *ara*, o. *aasas* (nom. plurale); *hant-* "lato anteriore", lat. *ante*, etc. V. anche MORANI, *Lat. «sacer» e il rapporto uomo-Dio nel lessico religioso latino*, in *Vita e pensiero*, 1981, 31: l'unica connessione sicura di *sacer* è quella con l'hittita *saklai-* 'uso, rito, legge'; all'hittita *spant-* libagione, corrisponde, con un senso molto diverso, il latino *sponsio*.

[28] Cfr. PALMER, *La lingua latina*, trad. di VITTA, Einaudi, 2016, 69.

Da quando, nel 1836, Franz Bopp, con la sua opera fondamentale[29], pose le basi scientifiche della lingua indoeuropea, come sistema grammaticale di linguaggi aventi in comune la radice semantica di molti termini e le regole di flessione verbale, molti sviluppi si sono avuti riguardo all'origine della *Ursprache*, o della lingua originaria, e molte interpretazioni sono state date sull'evoluzione delle lingue proprie di ogni popolo facente parte del mondo indoeuropeo, e sulle singole parole che costituiscono le diverse lingue storiche (latino, greco, germanico, etc.).

Secondo un allievo di F. Bopp, A.F. Pott[30], le cui ricerche furono dirette a stabilire le corrispondenze fonetiche tra le parole delle lingue indoeuropee, il termine *ius* avrebbe la sua radice nell'indoeuropeo *ju* (*jungere*, *colligare*), da cui i termini latini *jus*, *jurare*[31]. *Jus* vorrebbe dunque significare l'unione tra i componenti di una determinata società. A questo proposito è interessante osservare, a dimostrazione della difficoltà per un giurista, e particolarmente per un cultore del diritto romano, di separare il significato di *ius* dall'idea del potere e del comando, come lo Jhering, grande romanista aperto alle nuove correnti culturali filologiche e sociologiche dell'Ottocento, sembrasse accettare l'etimologia di *jus* da *jungo*, proposta dal Pott[32], nonostante che nello stesso *Geist des römiscen Rechts*, egli non facesse che insistere sulla forza individuale e collettiva, che caratterizza il diritto romano. Basti pensare, a tale proposito, alla citazione di T. Livio, 5, 36, posta all'inizio del capitolo riguardante la fonte originaria del diritto[33]: "*Se in armis jus ferre et omnia fortium virorum esse*."[34]. Opinione questa che lo Jhering sostanzialmente

[29] BOPP, *Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache*", Frankfurt am Main, 1816.

[30] POTT, *Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprache*, Lemgo, 1833, 213.

[31] Con la precisazione che, secondo Pott, non sarebbero da scartare senz'altro le tesi dei grammatici, per i quali *ius* deriverebbe dalla radice *jau-t* (*mischen*), ossia mescolare, ad es. la farina nell'acqua. Dalla radice *jau-t* deriva il termine latino *ius* (brodo, grasso) morfologicamente identico allo *ius* che significa comando, ma dal senso ben diverso (come, ad es. *mālŭm,* mela e *mălum*, il male). A *ius*, nel senso di "grasso" della vittima sacrificata si richiama VICO, *Scienza Nuova*, II, 2, per spiegare l'etimologia di *ius* nel comune senso di diritto, ritenendo che " i latini forse dissero «*ius*» il diritto e 'l grasso delle vittime ch'era dovuto a Giove, che dapprima si disse «*Ious*», donde poi derivarono i genitivi «*Iovis*» e «*iuris*»(…); come appresso gli ebrei, delle tre parti che facevano dell'ostia pacifica, il grasso veniva in quella dovuta a Dio, che bruciavasi sull'altare".

[32] Cfr. POTT, *Etymologische Forschungen*, cit., 213.

[33] Cfr. JHERING, *Geist des römischen Rechts*, I, Aalen 1968 (rist. 1891), 107 ss.

[34] La frase di Livio si colloca nell'ambito della guerra tra i Galli e i Romani (403-390 a.C.) e le parole che abbiamo riportato sono messe in bocca al capitano dei Galli, il quale, chiedendo

accoglie e che viene ribadita due pagine più avanti: "Il mondo romano è stato fondato con la spada. La spada o la lancia sono i più antichi simboli del diritto. I Romani non ricevettero la terra promessa dal loro dio, come i giudei dal Dio d'Israele, non dovettero ricorrere né alla vendita né all'inganno, come Didone quando fondò Cartagine; non ebbero alcuna proprietà trasferita, nel senso del linguaggio giuridico (derivante dagli Dei o dagli uomini); la loro proprietà è *originaria*, la *prendono* dove la trovano." Tuttavia, avverte lo Jhering al termine della sua fatica, per quanto la volontà (e dunque il potere e la forza) sia imprescindibile dalla norma giuridica, il concetto del diritto non può essere compreso, se non si aggiunge che la volontà deve perseguire un'utilità in armonia con le esigenze sociali[35] .

L'opinione del Pott, e dello Jhering, è stata seguita, in polemica con il filologo G. Devoto[36], dal Carnelutti[37], secondo cui l'essenza del diritto consiste nell'unire i membri di una società (*ius iungit*), nonostante anch'egli, come lo Jhering, affermi poi che "(…) la legge giuridica, *stricto sensu*, si finisce per risolvere in un comando"[38]. All'idea che vede la natura del diritto nell'unione dei membri di una collettività, secondo la radice etimologica indoeuropea *yu* e in armonia con il significato del verbo *iungere*, si può replicare, peraltro, che tale verbo latino male si adatta a rapporti che intercorrono tra più soggetti che compongono una comunità di persone (una città, uno stato, *etc.*), e riguarda invece propriamente il legame che unisce due cose o due entità strette l'un l'altra da un vincolo in vista di uno scopo che essi devono perseguire: ad es. l'unione sotto il giogo di due animali da lavoro[39], il vincolo tra due bestie selvagge, tenute assieme da uno *iugum*[40] o l'unione di due cose unite tra di loro, come, ad es. la trave connessa ad un muro da costruzione

---

ai legati di Roma quale diritto essi avessero di pretendere le terre da chi le possedeva, rispose con arroganza *che essi riponevano il diritto nelle armi e che ogni cosa apparteneva a coloro che disponessero della forza*.

[35] JHERING, *Geist*, cit., III, 327 ss.

[36] Cfr. DEVOTO, *Jus. Di là dalla grammatica*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1948, II, 414 - 418.

[37] CARNELUTTI, *Di là dal diritto*, *ivi*, 1947, 112.

[38] ID., *Teoria generale del diritto*, Soc. Ed. Foro it., 1951, 38. Vedi, inoltre, tra i classici dell'Ottocento, AUSTIN, *Lectures on Jurisprudence*, London, 1890, 11: "*Every law or rule* (*taken with the largest signification which can be given to them properly*) *is a command*".

[39] Cfr. VIRGILIO, *Georg.*, III, vv. 517-518: "*It tristis arator maerentem abiungens fraterna morte iuvencum*".

[40] Come i leoni che Cibele scioglie per trattenere Attis: cfr. CATULLO, 63, v. 76: "*ibi iuncta iuga resolvens Cybele leonibus*".

(*actio de tigno iuncto*)[41] e, ancora l'unione tra due persone, accomunate dal vincolo coniugale[42], unite, quasi materialmente, dalla comunione di casa, di mensa e di letto. La coesione di una collettività in un ordinamento, e dunque in una società, è senza dubbio lo scopo del diritto; ma tale unione viene raggiunta per mezzo di legami flessibili, per così dire, cioè da norme che regolano l'agire dei singoli e ne compongono gl'inevitabili conflitti.

Il diritto, infatti, da quando all'età di Saturno, in cui tutto era comune, è subentrato il regno di Giove, o della storia[43], provvede a sanzionare la divisione che nasce dall'appropriazione e dal lavoro, e raggiunge l'ordine appunto mediante la garanzia delle singole sfere di appartenenza. Come afferma Ulpiano nel frammento posto in apertura del Digesto, il compito del giurista consiste nel dividere e nel separare, e in questo modo assicurare la giustizia o conformità al diritto: "*iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes*".

4. M. Béars: derivazione dal sanscrito *jos* e dall'avestico *jaoz-da*.

All'incirca nello stesso periodo di tempo in cui il Pott svolgeva le sue indagini filologiche venne proposta, da M. Béars[44] la tesi, secondo cui, come del resto sostiene la maggior parte dei filologi, *ius* discenderebbe dall'antico sanscrito *jous* (*jos*), che significa salute, protezione divina, e dall'avestico *jaoz-da*, che implica l'idea di purificazione, affermando che lo *jus* latino avrebbe acquistato nel tempo un significato laico (diritto), pur conservando una traccia degli antichi concetti sacrali, denunciati dal verbo *juro*.

Inoltre *jus* (diritto), unendosi ad *habeo*, avrebbe acquisito un nuovo significato, corrispondente a "ho un diritto, godo di un diritto". Pur non

[41] Cfr. D. 47, 3 (*De tigno iuncto*). Già la legge delle XII Tavole non permetteva di rivendicare il *tignum iunctum furtivum* usato nelle costruzioni o nella viticoltura, concedendo solo un'azione risarcitoria.

[42] Cfr. D. 23, 2, 1: (Modestino) "*Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae* (...)".

[43] Cfr. VIRGILIO, *Georg.*, I, vv. 125-129: "*Ante Jovem nulli subigebant arva coloni;/ne signare quidem aut partiri limite campum/fas erat: in medium quaerebant; ipsaque tellus omnia liberius, nullo poscente, ferebat*".

[44] BRÉAL, *Mémoire sur l'origine des mots Fas, Ius et Lex*, in *Mémoires de l'Institut nationale de France*, t. 32, 2, Paris, 1891, 1 ss.

tenendo conto delle difficoltà di natura fonetica e grammaticale, rilevate in sede filologica dal Benfey[45], tale interpretazione urta, a nostro avviso, contro il significato concettuale primario della parola *iubere* (e di *ius*) che presuppone, in primo luogo, non già il godere di un diritto[46], ma lo stabilire il diritto: "*als Recht setzen*" come afferma il Benfey[47].

Si può anche comprendere la critica che il Bears rivolge a coloro che spiegano la derivazione di *ius* da *iubeo*, i quali avrebbero il torto di giustificare l'antecedente con il conseguente, ma non può essere assolutamente accolta, a nostro avviso, l'idea secondo cui *iubeo* significa "godo di un diritto" e non invece, come è fin troppo risaputo, comando, pongo o stabilisco una norma. Va invece riconosciuto all'autore di cui parliamo il merito di avere affermato con franchezza che costituisce un'impresa veramente difficile ricercare l'etimologia di certe parole, la cui origine non è chiara, perché per dare una spiegazione del tutto soddisfacente "*il faudrait posséder la langue qui a précedé*", ossia la *Ursprache* dalla quale sono derivate le lingue (sanscrito, persiano, latino, *etc.*) che noi conosciamo.

5. Th. Benfey: la parentela tra *jus* e *jubeo*.

A proposito della tesi sostenuta dal Bréal abbiamo ricordato or ora lo studioso tedesco Th. Benfey, il quale formulò una teoria che, pur muovendosi nell'ambito della dottrina tradizionale, ne allarga l'orizzonte e, con una critica sottile e profonda, giunge a conclusioni nuove e originali.

Iubeo, secondo il Benfey, corrisponderebbe ad una forma originaria indoeuropea, *jous* + *beo*, composta dal sanscrito *you*s = salute (avestico *yaos* = puro) e da un suffisso, *aja*, derivante dal verbo sanscrito *dhâ* = porre, (cui corrispondono il greco τίθημι e θέμις e il gotico *tuan, thun*), con la trasformazione del *dh* in *b*. Il significato proprio del latino *iubeo*, da *jousbeo* e da *ioubeo* sarebbe "*rechtsetzen*" o "*als Recht hinsetzen*" = stabilire o porre il diritto. E la bontà della tesi del Benfey riceve un'indiretta conferma dalle

[45] V. BENFEY, *Jubeo und seine Verwandte*, in *Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften*, Göttingen, 1872, 4.

[46] Sebbene non sia certamente estraneo al significato di *ius* l'idea del godimento soggettivo del diritto, come riflesso però della imposizione autoritativa di un ordine oggettivo.

[47] ID., *Jubeo und seine Verwandte*, cit., 6.

considerazioni di E. Benveniste[48], secondo il quale le parole che, nelle diverse lingue indoeuropee designano il diritto, sono particolari ad ogni linguaggio, ma esisterebbero dei termini fondamentali comuni, che si collegano a elementi del vocabolario comune. Tra questi termini un particolare rilievo viene dato al sostantivo sanscrito *dhaman*, che significa propriamente legge, e che deriva dal verbo *dhâ*, *i.e. dhe*, "porre", "stabilire". Ora, la radice *dhâ* è precisamente quella che, secondo il Benfey dà luogo alla formazione di *jubeo*, risultante dalla combinazione di *jos* e del verbo *dhâ*, con trasformazione del *dh* in *b*. Formazione verbale composta, che corrisponde all'avestico (o altobattriano secondo il Benfey) *yaohz-dā,* al latino *jous-b*ē*, joubeo* e finalmente *jubeo*, il cui significato, come si è detto in precedenza, è quello di *recht-setzen*, ossia di porre o stabilire il diritto. Le conclusioni alle quali giunge il Benfey sono in buona parte da condividere, anche perché non viene disconosciuta la stretta parentela che, a nostro modo di vedere, esiste nella lingua latina tra *ius* e *iubere*[49].

6. G. Devoto: formula mistica di *jos* e giuridica di *jus*.

Proseguendo nella rassegna delle opinioni riguardanti il nostro argomento, si deve dar conto della tesi espressa dal glottologo italiano G. Devoto, il quale si occupò, negli anni '30 dei termini dell'antico vocabolario giuridico romano[50]. Egli osserva che *ju*s si collega direttamente al vedico *jos* e all'avestico *yaos* (più precisamente al termine *yaoz-dadaiti*[51]); tuttavia, se la forma è identica, il

[48] BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, trad. di LIBORIO, II, *Potere, diritto, religione*, Einaudi, 2001, 357 ss.

[49] Il collegamento (o parentela) tra *ius* e *iubeo* appare anche più chiaro in FROEHDE, *Lateinische etymologien*, in *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen, Griechischen und Lateinischen*, 1865, 452-453: "*Dass jubeo in der Wurzel mit jus verwandt sei, wird man leicht zuzugeben bereit sein*." *"So wird jubere mit acc. c. inf. bedeuten "jemanden verbindlich machen etwas zu thun.", jubeor c. inf. "ich bin gebunden* (*wie obligor in* Ovid. *Trist.*, I, 2, 83) *etwas zu thun*." (Così *iubere* con l'accusativo e l'infinito significherà "obbligare qualcuno a fare qualcosa, *jubeor* con l'infinito, "sono costretto (come *obligor* in OVIDIO, *Tristia*, I, 2, 83) a fare qualcosa".

[50] DEVOTO, *I problemi del più antico vocabolario giuridico romano*, cit., 229 ss.

[51] L'iniziatore di questa tendenza fu KUHN, *sibja, jus*, in *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*, IV, Berlin, 1855, 374-375. Il Kuhn, considerata come certa la consonanza fra il latino *ius* e il sanscrito *jos*, cerca di dimostrare l'identità di significato tra i due termini, apparentemente eterogenei, in quanto *jos* sarebbe da ricondurre all'idea di allontanamento del male e dei demoni. E tale significato, che a prima vista non si accorda con quello di *jus*, troverebbe un collegamento con il termine romano nel valore di difesa e tutela contro ciò che è contrario al diritto.

concetto rappresentato ha subito un lungo svolgimento: *yos* ha il significato magico-religioso di "salvezza", "formula di salvezza", mentre *jus* rappresenta una formula giuridica. Ma dell'antico contenuto religioso rimarrebbe una traccia nel verbo *iurare*. Il giuramento significa infatti, secondo il Devoto, "formula da formulare" e costituirebbe la formula per eccellenza, in quanto mette a disposizione della divinità il responsabile, nel caso in cui le sue affermazioni non siano esatte, mentre sarebbe da respingere come assurda l'etimologia di *ius* da *iungo*, secondo quanto sostenevano i primi filologi dell'indoeuropeo[52].

7. Cenni sulla religione mazdea: *jaos* e *ius*.

Bisogna, a questo punto, fare una breve digressione e accennare a ciò che rappresenta la religione mazdea e quali sono i punti che vengono in rilievo, trattando della radice e dell'origine di *ius*. Il mazdeismo (detto anche, inesattamente, zoroastrismo) è la religione medio-Persiana, sviluppatasi verosimilmente tra la metà del penultimo millennio e il primo quarto dell'ultimo millennio a.C. ad opera del sacerdote e filosofo Zoroastro o Zarathustra, riportato in vita e, per così dire, all'onore della storia, dall'opera di Friedrich Nietzsche[53]. La religione di Ahura-Mazda (colui che crea con il pensiero), per molti aspetti precorritrice del Cristianesimo, concepisce la Divinità come unica e comune a tutti gli uomini. E perciò non cura di predicarla ad altri popoli, in quanto ogni religione, che ripudi il concetto paganeggiante di una pluralità di dei o *daeva*[54] (le antiche divinità indù) non può che essere nella sostanza identica a quella mazdea, pur potendo differire nelle forme. Come il mondo è uno solo, così unico è il suo Creatore. Il quale, similmente al Dio degli Ebrei, ha creato, insieme al mondo, che è buono per

[52] V., *retro*, POTT, *Etymologische Forschungen*, cit., 213: *jus* deriverebbe dall'indoeuropeo *ju* (*jungere*, *colligare)*.

[53] La figura di Zarathustra, profeta del Mazdeismo, o religione di Ahura-Mazda, non erano certo sconosciute in Occidente, né tanto meno in Oriente, dove la sua opera, l'Avestā, ricevette la sua definitiva sistemazione nel VII secolo d.C. dai dotti islamici che ricostruirono, sulla base della tradizione orale, la sontuosa redazione scritta conservata a Persepoli e perita nell'incendio della capitale persiana provocato da Alessandro il Macedone. Ma l'importanza e la grandezza del Mazdeismo devono molto alla profonda intuizione filosofica di Nietzsche: v. ALBERTI (trad.), *Avestā*, cit., 11 dell'introduzione.

[54] Demoni, o divinità negative; skt. *Deva*, lat. *deus*, *divus*.

definizione, anche il male, impersonato da *Angra-Mainyu*, o spirito malvagio[55]. Il quale, nel corso della storia cerca in ogni modo di opporsi al Bene attraverso la menzogna o frode (*Druj*), pur non potendo mai riuscire vincitore; e tenta di distogliere gli uomini dalla retta via che conduce al Paradiso, ossia al premio, susseguente al Giudizio finale, per coloro che hanno condotto la loro vita, ispirandosi al principio "buoni pensieri, buone parole, buone azioni". Il concetto chiave della religione di Zarathustra, molto spesso identificata con una sua eresia, il Manicheismo, è la purezza, che si contrappone alla contaminazione del mondo da parte di ciò che rappresenta la corruzione e la morte, opera di *Nasu*[56](*νέκυς*, *nex*). Come il Cristianesimo, improntato ad un più vivo senso dell'azione, è la religione dell'amore, così il Mazdeismo è la religione della purezza.

Secondo l'Alberti, lo studioso italiano che ha curato la traduzione integrale dell'*Avestā* nella forma originale, quale risulta dall'ultima redazione scritta (che si deve agli studiosi islamici del secolo VII d.C.), la religione mazdea rappresenta un'espressione tra le più elevate dello spirito non solo orientale, ma dell'intera umanità. Ed egli richiama, a tale proposito, nel campo più propriamente sociale e giuridico, l'equiparazione tra figli legittimi e figli naturali, l'alta considerazione della donna, l'affermazione del diritto alla vita, oltre a quanto si è accennato riguardo alla concezione monoteista della divinità e alla mancanza dello spirito di proselitismo. Tuttavia non tutto nella religione, o meglio nel pensiero di Zarathustra, ci sembra egualmente venerabile e degno di considerazione[57]. Si può senza dubbio apprezzare l'insistenza del richiamo alla purezza delle opere, dei pensieri, *etc.*, che caratterizza la religione di *Ahura Mazda*; ma vi sono dei punti, nella parte dell'*Avestā* che riguarda i mezzi di tutela contro le contaminazioni e l'impurità - che sono in definitiva quelli che più c'interessano per comprendere i rapporti tra lo *jus* romano e lo *jaos* iraniano -, i quali non solo non ci convincono, ma che, soprattutto, sembrano contraddire troppo nettamente il pensiero non solo giuridico, ma anche religioso dei Romani.

---

[55] Lett. "cattiva mente".

[56] Il demone della corruzione e della morte.

[57] Osservava BARBEYRAC, nella prefazione alla traduzione francese dell'opera di PUFENDORF, *De jure naturae et gentium*, che nella dottrina di Zoroastro vi sono dei buoni precetti morali, ma che "*il ya bien des superstitions*".

Il termine *jaoz-da* è ripetuto più volte nel *Videvdat*[58], cioè nel libro dell'*Avestā* che concerne le pratiche necessarie alla "purificazione". E si tratta in generale di domande che Zarathustra rivolge ad *Ahura Mazda*, per conoscere le norme da seguire e il modo di espiazione riguardo a comportamenti che hanno dato luogo a situazioni d'impurità[59], oppure di preghiere, rivolte da chi, venuto a contatto con una di tali situazioni, chiede al sacerdote di essere "purificato". Vi sono vari gradi d'impurità e di contaminazione (o d'"ingiustizia", come potremmo dire con un termine non del tutto adeguato, come ricorda il Dumézil[60]); non vogliamo tuttavia richiamare tali distinzioni, che rischiano di essere fuorvianti. Non ci risulta però molto comprensibile l'estensione del concetto di purezza proprio del Mazdeismo, con particolare riguardo alla contaminazione derivante dai cadaveri, al concetto romano di *ius*. A noi pare che la concezione della vita come opera divina, e della morte come opera demoniaca, non abbia alcuna parentela con le concezioni espresse dai Romani riguardo a tali materie. E ci colpisce in particolare l'eccessiva paura (o fobia) della morte e di tutto ciò che vi si riconnette, i cadaveri in primo luogo; paura tale per cui i seguaci di Zarathustra non osavano procedere né alla cinerazione né al seppellimento, lasciando i cadaveri preda degli uccelli e di altri animali.[61] Gli elementi primordiali della natura, la terra, l'acqua e il fuoco, non dovevano, infatti, essere resi impuri da cose contaminate.

Non insistiamo oltre su questi aspetti né intendiamo svolgere alcuna critica, se di critica si possa parlare a proposito degli usi e dei costumi di un popolo.

---

[58] Il *Videvdat*, ossia il libro dell'*Avestā*, che comprende le leggi da osservare per combattere la *druj* (menzogna) e i *daeva*, i demoni della religione indù, significa letteralmente legge (*dat*) contro (*vi*) i demoni (*dev*, *daeva*): cfr. ALBERTI (trad.), *Avestā*, cit., *Introduzione*, 31.

[59] Ad es. nella *Fargard* (capitolo) 3, 38 del *Videvdat*: "O Creatore del mondo materiale, tu solo, il Santo: se un uomo seppellirà sottoterra il cadavere di un cane o quello di un uomo e non lo dissotterrerà entro il secondo anno, quale ne sarà la punizione? Quale l'espiazione e quale la purificazione?". Domanda alla quale Ahura-Mazda risponde (*Videvdat*, 3,39): "Per una tale azione non c'è punizione possibile, nessuna possibile espiazione, niente che possa purificare da essa; è una trasgressione, per la quale non c'è espiazione né purificazione, nei secoli dei secoli." Questo, almeno, se il peccatore è un praticante della religione mazdea o uno che ne è stato indottrinato. "Ma se non è un praticante della religione di Mazda, né uno che ne è stato indottrinato, allora il suo peccato gli è tolto, a patto di fare professione di fede mazdea e promettere di non commettere più tali azioni proibite.": ALBERTI (trad.), *Avestā*, cit., 450.

[60] DUMÉZIL, *A propos de latin* «*jus*», cit., 112.

[61] Proprio il contrario di ciò che accadeva in Roma e nella Grecia: v. in proposito CATULLO, vv. 152-153, carme 64: "*Pro quo dilaceranda feris dabor alitibusque/praeda, neque iniacta tumulabor mortua terra*" (Per questo sarò data alle fiere e ai rapaci, come preda/da sbranare e, morta, giacerò senza terra che mi ricopra).

Ci preme rilevare soltanto che i Romani, oltre a sviluppare ben presto la distinzione tra aspetti religiosi e civili nell'ambito delle norme di comportamento, non ebbero mai forme di religiosità simili a quelle della religione mazdea.

8. G. Dumézil: derivazione di *ius* da *yaoŽ-dâ*. Comparazione dei riti funerari mazdei e romani.

Anche secondo Georges Dumézil, filologo francese e storico delle religioni antiche, in particolare di quella romana[62], è indubbio che *ius* rappresenti foneticamente il sostantivo indo-iraniano *jaos*, risultante dal sanscrito *yoh* e dall'avestico *yaoŽ-dâ*. E il significato dell'espressione *yaoŽ-dâ* (alla quale il latino *ius* si accosterebbe più facilmente), sarebbe di natura essenzialmente religiosa. Chi invoca da altri (il sacerdote o chi ne ha comunque il compito e il potere) *yaoŽ-dâ*, invoca la purezza che egli ha perso a causa della contaminazione con materie impure, come le deiezioni corporee, il sangue mestruale e soprattutto il corpo di colui che è morto.

Riguardo al rapporto tra l'avestico *yaoŽ-dâ* e il latino *ius*, il Dumézil [63] riconosce che *ius* ha un significato essenzialmente laico[64], mentre il termine iranico vive in un ambito religioso, ma cerca di avvicinare egualmente le due mentalità. *Ius*, egli afferma, nelle sue prime manifestazioni, dovette avere carattere sacrale, perché tutte le civiltà antiche muovono i loro primi passi all'ombra di concetti religiosi e sacrali. E una prova decisiva in tal senso sarebbe data dal verbo *iurare*, il quale, secondo il Dumézil, ebbe anche presso i Romani un carattere sacrale. Una tale affermazione ci sembra difficilmente contestabile; come è certo, d'altronde, che giurare ha sempre avuto, presso

[62] DUMÉZIL, *A propos de latin* «*jus*», cit., 95.
[63] ID., *op. ult. cit.*, 95-112.
[64] È molto chiaro, a tale proposito, il MORANI, *Lat.* «*sacer*», cit., 34, a proposito della storia di *ius*; termine che, secondo l'autore citato ha dei corrispondenti esatti nel sanscrito *yoh* e nell'avestico *yaos*, i quali significano prosperità e purezza. "Ma il latino *ius* ha radicalmente cambiato il senso: esso indica la perfezione o la norma, ma unicamente nei rapporti tra gli uomini (...) Il latino *lex* corrisponde ad antichi termini indoiranici quali vedico (locativo) *rajani*, "sotto la legge di" e avest. *razan*: ma questi due termini indicano la legge religiosa, mentre il termine latino indica il diritto umano".
Si ricordi anche quanto affermava, in generale, VICO, *Scienza Nuova*, *Appendice*, 3: "non è nuovo né rado che le nazioni prendono da altre l'origine delle voci, e poi le spiegano e le stendono a significati che le lingue originarie non hanno".

tutti i popoli, un significato religioso. Giurare significa affermare una data circostanza, o effettuare una promessa, chiamando a testimone della propria affermazione la Divinità.[65]. L'avestico *yaoŽ-dâ* significherebbe, sul piano magico-religioso: "lo stato ottimo verso cui tendere a partire da uno stato determinato", lo stato normale da ripristinare a partire da uno stato di contaminazione e di malattia; mentre *ius* designerebbe, su un piano laico, ciò che *yaoŽ-dâ* rappresenta sul piano religioso. Ora, secondo il Dumézil, *iurare* dovrebbe avere il significato di "definire attraverso una formula dotata di efficacia mistica, un'area d'azione da adempiere", o più semplicemente "obbligarsi per giuramento". È certamente vero che il giuramento era considerato nel diritto romano più antico una fonte di obbligazione[66], e tale significato conserverà anche in progresso di tempo, ma con riguardo ai rapporti di "diritto internazionale", ad es. in occasione di guerra, (dove una promessa -*fides*- non era ritenuta vincolante, se non fosse stata accompagnata dal giuramento) o nell'ambito delle *leges sacratae*[67], la cui importanza, con il

[65] Come afferma CICERONE, *De officiis*, 3, 104: "*est enim ius iurandum adfirmatio religiosa; quod autem adfirmante quasi Deo teste promiseris, id tenendum est*". Nell'ambito delle promesse e con riguardo ai rapporti di diritto "internazionale" e alle *leges sacratae*, cfr. LIVIO, *Ab urbe condita*, 1, 59, 1: "*Per hunc, inquit*", *castissimum ante regiam iniuriam sanguine, iuro, vosque, Dii, testes facio me L. Tarquinium Superbum* (...)". Il fatto di chiamare a testimoni gli dei ha certamente, soprattutto nei tempi più antichi, un significato simbolico. Lo stesso CICERONE, *De officiis*, 3, avverte, peraltro che si deve tenere fede al giuramento non per l'ira degli dei, che non si adirano, ma per la coscienza del valore religioso del giuramento. Tuttavia, nei tempi più antichi, la violazione della promessa giurata, o il giuramento falso comportavano in concreto conseguenze assai gravi, come ad es. la dichiarazione di sacertà e l'esclusione dalla comunità civile. Sembra perciò più esatto concepire il giuramento romano come un'accettazione della maledizione divina, con le conseguenze che potevano derivarne.

[66] V. OURLIAC-DE MALAFOSSE, *Histoire du droit privé*, I, Paris, 31 ss.

[67] *Leges sacratae* erano le leggi emanate dai *concilia plebis*. Tali provvedimenti vennero riconosciuti anche dai patrizi con una delle tre leggi dei consoli L. Valerio e M. Orazio (449 a.C.), in forza delle quali la costituzione romana divenne patrizio-plebea. Colui che avesse attentato all'incolumità dei tribuni della plebe o degli edili sarebbe stato considerato *sacer*, come tale escluso dalla comunità e suscettibile di essere ucciso impunemente da chiunque. *Leges sacratae* si ricordano fino alla prima età repubblicana. Sul significato di *homo sacer* nel primo diritto romano v. MORANI, *Lat.* «*sacer*», cit., 40-41: L'uomo dichiarato *sacer* non è giudicabile secondo la legge umana: il *fas* «proibisce la vendetta della persona "sacra" da parte dei tribunali" e nulla meglio di questa prassi indica l'estraneità al *ius* di ciò che è dichiarato *sacer*». Con la conseguenza che l'uomo *sacer* non può essere sacrificato, ma chi lo uccide non può essere condannato per omicidio. La dichiarazione di sacertà per alcuni comportamenti particolarmente gravi si trova già nelle XII Tavole: ad es. "*patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto*."

Per quanto riguarda l'età preistorica, v. SABBATINI, *Appunti di preistoria del diritto romano*, Giappichelli, 2014, 6 ss.: la dichiarazione di sacertà sarebbe sorta nel periodo della migrazione verso l'Italia, e costituiva in sostanza una condanna a morte, la cui esecuzione veniva, per così dire, rimessa alla durezza dell'ambiente naturale e agli animali selvaggi (il lupo, innanzitutto) contro i quali *l'homo sacer*, solo e già ferito intenzionalmente a sangue, non avrebbe avuto la minima possibilità di salvezza.

Sulle *leges sacratae* e il giuramento, cfr. CICERONE, *De officiis*, 3, 31, "*nullum enim vinculum ad astringendam fidem iure irando maiores artius esse voluerunt. Id indicant leges*

mutare dei costumi, diminuisce rispetto all'età arcaica. Ma, nell'ambito del diritto privato più evoluto, il giuramento non viene considerato come fonte di obbligazione e trova la sua sede essenzialmente nell'ambito del processo, come mezzo alternativo di risoluzione delle controversie[68].

Giurare, per il diritto romano, significa non tanto obbligarsi, ma affermare solennemente l'esistenza di un diritto (*ius*), o l'assenza di un obbligo, come conseguenza dell'inesistenza del diritto a favore della controparte. Nel diritto più antico e negli ambiti in cui il giuramento conservò l'originaria natura di solenne garanzia della *fides*, o promessa, giurare significa anche affermare l'esistenza di un vincolo a proprio carico, e quindi promettere. Ma, in ogni caso, colui che giura, afferma religiosamente un vincolo giuridico, che nasce dallo *ius*, ossia dal diritto oggettivo, dalla norma, e si riflette, a seconda dei casi, a favore o a carico del dichiarante.

Il Dumézil nota infine una somiglianza tra la religione avestica e quella romana, avendo riguardo ai funerali. Sebbene essi si svolgano secondo regole opposte, l'inumazione o la cinerazione presso i Romani, l'abbandono del cadavere posto sopra una catasta agli uccelli e alle forze naturali secondo la religione mazdea, lo scopo essenziale dei funerali nelle due religioni sarebbe il medesimo: la purificazione del colpevole di contaminazione con i cadaveri presso i seguaci di Zarathustra, la purificazione della *familia funesta* nel funerale romano.

Il Dumézil trova, poi, trova un motivo di somiglianza tra i riti funerari delle due civiltà nell'espressione romana *iusta facere* (*peragere*, *persolvi*, *conficere*) che significherebbe indiscutibilmente "compiere le cerimonie funebri": ciò che attesterebbe un rapporto particolare, arcaico, tra *ius* e il rituale funerario.

Fino a che i giusti onori, i dovuti funerali (*iusta*) non hanno avuto compimento, la famiglia è *funesta,* non è purificata. E viene richiamato in proposito Festo, nell'Epitome della sua opera grammaticale[69] fatta nel VI sec. d.C. da Paolo Diacono, secondo cui "*denicales feriae celebrantur, quum hominis mortui causa familia purgabatur; Graeci enim νέκυν mortuum dicunt*.", e Cicerone, il quale, nel *De legibus*, 2, 2, 22, richiama le "*denicales feriae* (*quae a nece appellatae sunt*)". Le veglie purificatrici dei Romani,

in duodecim tabulis, *indicant sacratae*, *indicant foedera*".

[68] Cfr. VOCI, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, 2004, 204.

[69] FESTO, *De verborum significatione*.

invece, secondo il Dumézil, scacciano la morte, come le purificazioni iraniche tolgono di mezzo il demone (*Nasu* = νέκυς) che rappresenta l'immagine vivente della contaminazione del cadavere.

È senz'altro vero che vi sono nella religione funeraria romana elementi apotropaici della morte e dei morti, come del resto in gran parte dei popoli e delle civiltà, ma ci sembra che, contrariamente a quanto pensa il Dumézil, si debba distinguere nettamene tra i riti purificatori mazdei e i funerali romani.

La funzione principale delle *feriae denicales* consiste, infatti, nell'assolvimento da parte della famiglia in lutto (*familia funesta*) degli obblighi nei confronti del defunto, assicurandogli la restituzione alla Terra-Madre, preludio all'accoglimento di colui che è morto tra le divinità; il passo di Cicerone (*De leg.*, 2, 2, 22) brevemente ricordato poc'anzi, dice infatti: "*Nec vero tam denicales (quae a nece appellatae sunt, quia residentur mortuis) quam ceterorum caelestium quieti dies feriae nominarentur, nisi maiores eos qui ex hac vita migrassent in deorum numero esse voluissent*"[70].

Le *d. feriae* consistono dunque in un periodo di tempo (normalmente nove giorni) di astensione da ogni lavoro e da ogni funzione, dedicato al defunto e al lutto pubblicamente manifestato, che ha fine, quando, bruciato il cadavere, restituito simbolicamente alla Terra l'*os resecatum* tratto dal cadavere, pronunciata pubblicamente la *laudatio* del defunto, la famiglia in lutto (*funesta*) è liberata (*purgata*) dal debito nei confronti di chi è morto e nei confronti della Madre Terra. E, d'altra parte, avverte Cicerone[71],l'onore dei funerali non spetta a coloro che nella vita si sono comportati in modo contrario alla giustizia e alla rettitudine: "*qui vero ex iis et horum scelerum principes fuerant,et praeter ceteros in omni relegione impii, non solum nullo in vita cruciatu atque dedecore,verum etiam sepultura et iustis exsequiarum caruerunt*"[72].

---

[70] In vero non si chiamerebbero tanto ferie denicali (cosi denominate da *nex* -morte-, perché sono celebrate in onore dei defunti), quanto piuttosto giorni festivi dedicati agli altri dei celesti, se gli antenati non avessero voluto porre nel numero degli dei coloro che sono usciti da questa vita. ("*Bonos leto datos divos habento*", afferma una disposizione delle XII Tavole ricordata da CICERONE, *De legibus*, 2, 2, 9.)

Il passo di Cicerone ricordato nel testo significa sostanzialmente che il defunto non raggiunge subito al momento della morte il regno dei celesti, ma solo dopo che sia trascorso il tempo delle "*feriae denicales*".

[71] ID., *De legibus*, 2, 17.

[72] Quanti fra loro furono i capi di tali scelleratezze, e più di ogni altro empii riguardo ad ogni forma di culto, non solo soffersero in vita tormenti ed infamia, ma furono anche privati della sepoltura e delle debite esequie.

La religione avestica in materia di funerali e quella romana esprimono, a nostro avviso, due concezioni antitetiche. Per la religione avestica l'essenziale è che non vengano contaminati dal cadavere la terra e gli altri elementi (fuoco e acqua) creati da *Ahura-Mazda*, quasi fossero cose che gli appartengono come ad un celeste Re dei Re[73]. Per i Romani, al contrario, si tratta di restituire alla terra il defunto, assicurandogli la pace definitiva, con i vantaggi che ne derivano ai superstiti: non essere danneggiati dai *Lemures*[74], e anzi ottenere protezione da chi è assurto tra le divinità. Pur con tutto l'utilitarismo e il senso giuridico, che caratterizzano la mentalità romana, non si può negare che, al fondo delle *d. feriae*, si trovi l'idea dell'onore riservato ai defunti. Un'eloquente riprova in tal senso è data da due civiltà, la greca e la romana, presso le quali si rinvengono, riguardo ai funerali, caratteri simili: basti pensare ad Omero ("Questi furo gli estremi onor renduti/Al domator di cavalli Ettorre": Iliade, Libro XXIV, vv. 1025-1026, nella traduzione di V. Monti); al potente dramma sofocleo di Antigone, al carme di Catullo, dedicato al fratello morto nella Troade, al quale il poeta comunica il suo dolore sincero e gli onori dovuti secondo l'antico rito (*prisco quae more parentum*). Dello stesso Catullo vi sono poi alcuni versi, 246-248 del carme 64 ("*Le nozze di Peleo e Teti*"), i quali abbastanza chiaramente indicano che per *familia* (o *domus*) *funesta*, deve intendersi in primo luogo la famiglia in lutto, non la famiglia inquinata: "*Sic funesta domus ingressus tecta paterna/morte ferox Theseus, qualem Minoidi luctum/obtulerat mente immemori talem ipse recepit*." (Così Teseo, entrando fiero nella sua casa, /funestata dalla morte del padre, provò quello stesso dolore/che egli, per l'immemore cuore, aveva inflitto ad Arianna.)

Nella maggior parte delle civiltà l'onore riservato a chi muore adempie ad uno scopo, che è anche di pacificazione per chi rimane in vita, e nello stesso tempo serve a mantenere un certo legame affettivo tra i vivi e i morti. Basti pensare ai Sepolcri del Foscolo, che trae ispirazione dagli antichi riti funebri, e al senso di vita che può derivare dall'adempimento del diritto dei defunti. La legge delle XII Tav. "*Deorum manium iura sancta sunto*", premessa dal Foscolo al suo poema, ispira il sentimento di fondo dell'intera composizione.

[73] Il titolo di Re dei Re spettava all'Imperatore persiano, in quanto sovrano di un regno plurinazionale.

[74] Ossia dai defunti, trasformati in spiriti vendicatori, fino a che non ottengano l'agognata pace.

Ed occorre anche dire che il termine *iusta* non si addice solo alle *denicales feriae*, ai riti funebri, ma si coniuga alle più svariate attività. Certo, *iusta* sono principalmente e quasi per antonomasia gli onori che si devono al defunto (*funera*), ma *iusta* sono anche i doveri inerenti alla vita militare (*iusta militaria*), i doveri dell'ospitalità (*iusta hospitalia*), ciò che si deve ai propri servi ("*servis iusta praebere*", Cic., *De off.*, 7, 41); *iustae* si dicono le nozze (*iustae nuptiae*). Sostanzialmente *iustus* significa dovuto secondo il *ius*, legittimo, regolare[75].

È vero che, tra tutti i riti e doveri, quelli funebri hanno una particolare, spiccata importanza, ma di qui a fare di *iusta* l'oggetto precipuo dei funerali, diretti inoltre allo scopo, cui nella religione mazdea assolvono le pratiche dirette alla purificazione, ne corre assai.

9. E. Benveniste: *ius* e *iurare*.

Simile nelle argomentazioni al Dumézil è Emile Benveniste, tra i più dotti e acuti sistematori della filologia indoeuropea, il quale dedica un capitolo del suo "*Vocabolario delle istituzioni indoeuropee*" al termine *ius* in rapporto al verbo che ne deriva, *iurare*.[76]. Notando la discrepanza tra *ius*, che ha un carattere essenzialmente laico, e *iurare*, dal significato religioso, cerca di capire l'origine di tale divergenza. Il sanscrito *joh* e l'avestico *jaos* non sono di per sé sufficienti a colmare lo scarto tra *ius* e il suo verbo, perché il primo termine costituisce una formula di saluto che indica "salute, felicità", il secondo, come sappiamo, "purezza, purificazione", ma anche - osserva il Benveniste -, uno stato da realizzare attraverso una formula.

L'antico latino *ious* (poi *ius*) deriverebbe il suo significato dal vedico e iranico **jous*, che indica lo "stato di regolarità che è richiesto dalla regola rituale, la formula di normalità che prescrive ciò a cui ci si deve attenere." *Ius* è appunto, secondo il Benveniste, una formula, una disposizione, come si

[75] E ricordiamo, a tale proposito, che fino a non molti anni fa, le feste religiose, in cui era di precetto la partecipazione alla Messa, venivano dette, nella comune lingua italiana, feste comandate; mentre nella lingua colta il Manzoni, chiamò il matrimonio, al quale andava il pensiero di Lucia nell'Addio ai monti, come un rito "dove l'amore doveva venire comandato e chiamarsi santo".

[76] BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, cit., II, 367 ss.

potrebbe anche dire, alla quale ci si deve attenere, se si vuole raggiungere lo stato desiderato.

Ma con ciò non si è ancora giunti a stabilire il rapporto tra *ius* e *iurare*. È importante ciò che il Benveniste afferma a proposito di altre lingue indoeuropee (l'osco, l'irlandese, il celtico e il germanico) che collegano il giuramento ad un oggetto, che il giurante tocca, prima di professare la formula. Il Benveniste richiama a tale proposito un passo del "*Rudens*" di Plauto (vv. 1131 e ss,), in cui un certo *Gripus* vuole obbligare al giuramento il suo antagonista *Labrax*, ingiungendogli di toccare l'altare di Venere: "*tange aram hanc Veneris*." Segue poi la formula, dettata da *Gripius*, sulla quale *Labrax* giura. L'uso di prescrivere la formula del giuramento toccando un oggetto simbolico sarebbe tipico del giuramento romano[77]. E conclude, il Benveniste, affermando il carattere religioso di *ius*, derivante dalla sacralità del giuramento. Ma questa conclusione ci sembra un po'troppo riduttiva e troppo semplice. Davvero, se bastasse la presenza del giuramento in un ordinamento giuridico, per definirne il carattere religioso o sacrale, dovremmo concludere, che tutti i diritti, non solo, com'è naturale, quelli delle civiltà semitiche[78], ma anche quelli della civiltà occidentale, da lungo tempo privi di carattere religioso, rivestirebbero invece un carattere sacro.

Inoltre si può esprimere qualche dubbio sull'affermazione, comune al Benveniste e alla maggior parte dei filologi, secondo cui *iurare* costituirebbe il verbo di *ius*. *Ius*, secondo l'interpretazione maggioritaria, viene definito come una formula, e *iurare*, quale verbo di *ius*, "formulare una formula". Ma, trascurando il fatto che l'espressione "formulare una formula" non sembra avere un significato immediatamente esplicativo, a noi pare che se *ius* viene definito non come diritto, ma come formula, il suo verbo *iurare* dovrebbe avere l'identico significato di *ius*. Come ad es. *amare* ha il medesimo significato di *amor*. Ed in effetti *iurare* viene definito nel senso di formulare. Ma, ad essere pignoli, il significato del verbo formulare, riferito a colui che

[77] Ma è conosciuto in tutta l'epoca cristiana (fino ai nostri giorni), in cui l'oggetto simbolico, sul quale si giura è rappresentato generalmente dalla Bibbia.

[78] Si ricordi il passo di S. Matteo (5, 39) in cui Gesù rifiuta il tradizionale giuramento imposto ai fedeli della religione ebraica: "Ma sia il vostro parlare: Sì, sì; no, no; quel che vi è di più appartiene al male"; il giuramento del novenne Annibale di odio eterno ai Romani (LIVIO, *op. cit.*, 21, 1); il *Libro dei voti e dei giuramenti*, contenuto nel più antico e ancora attuale manuale di legge islamica, dovuto a MALIK IBN ANAS, *Al Muwatta*, *Manuale di legge islamica*, a cura di TOTTOLI e PATRIZI, Einaudi, 2011, 342-350.

giura, non è il medesimo che esprime lo stesso verbo, se riferito a colui (legislatore o giudice) che pone o formula il *ius*. Il legislatore, infatti, stabilisce una disposizione astratta; il giudice adatta in concreto la disposizione, stabilendo la formulazione verbale riguardo alla quale la parte processuale dovrà giurare. Ma il formulare di colui che giura è ben diverso dai primi due; significa soltanto affermare solennemente, ossia ciò che nella lingua tedesca significa il verbo *schwören*, derivato dall'antico alto tedesco *swerian* = (*vor Gericht*) *sprechen*, ossia parlare, affermare davanti a un tribunale; analogamente l'anglosassone *to swear*, che deriva dall' *Old English swerian*.

Inoltre se *ius* corrisponde a *yoh*, *jurare* dovrebbe corrispondere nel sanscrito ad un verbo derivante dallo stesso *yoh*; ma giurare, nella lingua sanscrita è definito dal termine *am* (imperativo *ami-sva* giura!)[79], che nulla ha a che vedere con il termine *yoh*.

10. O. Szémerenyi: derivazione di *ius* da **yewos* - **yeu*.

Recentemente, peraltro, il filologo O. Szémerenyi[80], dopo aver criticato, dal punto di vista grammaticale e semantico, il collegamento tradizionalmente sostenuto tra il latino *ius* e l'ariano **yaus*, afferma che *ius* trova il suo corrispondente indoeuropeo nella radice **yewos*[81], come dimostra il latino arcaico, del V secolo, IOVESTOD (*iustum, iusto*) del *Lapis niger*[82] e forse IOVESAT[83] (*iurat*) dell'iscrizione di Duenos. Le argomentazioni di coloro che sostengono la derivazione di *ius* da **yaus*, in particolare G. Dumézil ed E.

[79] Cfr. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, cit., II, 370.

[80] SZEMERÉNYI, *Vedic Šam*, cit., 171.

[81] Termine che, secondo il POKORNYI, *Indogermanisches Ethimologisches Wörterbuch*, in *http://dnghu.org*, significa "*Satzung*, *Fug*" (statuto, giustizia o diritto: "*mit Fug und Recht*", a buon diritto) ed è verosimilmente collegato a **yeu-2* = "verbinden". Ciò che corrisponde, in sostanza, all'idea sostenuta, già nel 1833, da POTT, *Etymologische Forschungen*, cit., 213.

[82] *Lapis niger* è un sito archeologico nell'area del Foro romano, ricoperto fin dall'antichità di lastre di marmo nero (a causa, forse, della profanazione della tomba di un re di Roma, da alcuni identificato in Romolo). Al suo interno si trova un cippo bustrofedico, ossia con un'iscrizione che va da sinistra a destra e da destra a sinistra, che dovrebbe contenere, secondo l'interpretazione prevalente, una formula di maledizione (SAKROS = *sacer*) per chi violasse il luogo, dedicato ad un re (RECEI). Al termine dell'iscrizione si legge la parola IOVESTOD, ossia in latino classico *iusto*.

[83] Si tratta dell'iscrizione che decora un vaso trilobato «parlante», alla maniera etrusca, detto vaso di Duenos (forse dal nome del vasaio, DVENOS) che inizia con la formula seguente: IOVESAT DEIVOS QOI MED MITAT, *iurat divos qui me mitat* (forse *mittat* = *vendit*): giura sugli dei [che l'effetto sarà sicuro] colui che mi vende. Anche in questo caso si tratterebbe di una formula di maledizione, «dedicata» da una donna all'amante che l'aveva rifiutata.

Benveniste, sono, secondo lo Szémerenyi, puramente intellettualistiche. Poiché, infatti, *yous* è il genitivo di *ayu* (forza vitale), le definizioni tradizionali possono essere ignorate e l'equiparazione di **yaus* a *ius* deve essere abbandonata: **yaus* non costituisce l'isoglossa che collega l'Indo-Iraniano all'Italo-Celtico.

Si deve piuttosto ritornare alla vecchia proposta, secondo la quale**yewos* è una parola astratta formata sulla base di **yeu* (*to bind*); e il suo significato è rappresentato da *binding*, ossia ciò che lega, unisce, obbliga, e quindi legge, diritto, come pure giuramento (*oath*).

11. Relativa mancanza di dati storici e documentali per una sicura identificazione dell'origine di *ius*.

Certo, se si dovesse giudicare la scientificità degli studi relativi alla lingua indoeuropea solo in base alla ricostruzione di alcune parole, come il latino *ius*, vi sarebbe di che essere piuttosto perplessi. È senz'altro vero che la filologia non può essere confrontata con la chimica o con la meccanica; è vero che i termini da comparare tra loro sono spesso estremamente distanti nel tempo e nello spazio e hanno subito vicende storiche profonde e complesse e che si tratta pur sempre, nel caso della glottologia, di una scienza umanistica. Ma, altrettanto certamente, non è confortante osservare che, agli inizi del 1800, uno dei principali esponenti della filologia comparata, il Pott, pensava ad una radice vedo-iranica, *yu*, da cui deriverebbero il latino *iungo,* e il termine *ius*; pochi anni più tardi un altro grande filologo, il Kuhn, seguito per decenni dai migliori rappresentanti dell'indoeuropeo, si orientava, sia pure tra qualche opposizione, sul concetto iranico di purezza, *yaoz-da*, che indica una formula di salvezza; desta inoltre perplessità il fatto che dopo quasi duecento anni dalle prime interpretazioni, giudicate, anche per ragioni grammaticali, assurde e inaccettabili[84], si ritorni, da parte di filologi non meno autorevoli dei precedenti, al punto di partenza, ritenendo che le formule vediche e iraniche di augurio e di salvezza, *yos e jaoz-da* nulla hanno a che vedere con *ius*, la sua radice essendo costituita, invece da **yewos* e da *yu*, ossia dal concetto di

[84] Cfr. DEVOTO, *I problemi del più antico vocabolario giuridico romano*, cit., 232.

unione, legame. Si capisce, tuttavia, che interpretazioni così radicalmente contrastanti possano sussistere, considerata l'intrinseca difficoltà della materia. Quando si devono risolvere problemi di derivazione di una parola o di un sistema grammaticale appartenenti a popoli e civiltà diverse, non si ha a che fare con un quadro definito che, per quanto non percepibile facilmente, a causa del tempo trascorso, lascia comporre in unità i diversi particolari, ma con una sorta di arazzo, che mostra delle parti delineate con una certa evidenza e altre, invece, dove non si distinguono più i colori, le figure rappresentate sono pressoché incomprensibili e gli stessi fili dell'ordito spesso mancano del tutto. In modo tale che all'interprete, il quale manca di testimonianze documentali, storiche e archeologiche, riesce difficile raccapezzarsi ed è costretto, talvolta, a ricorrere all'intuizione e alla fantasia; doti peraltro che non devono mai fare difetto, anche quando i problemi sembrano quasi risolti dall'evidenza con la quale i dati da interpretare si presentano. Ma proprio le vicende storiche del popolo romano, sia che provenisse dalle steppe dell'Asia centrale, come ritiene la maggioranza degli studiosi, sia che giungesse dall'Anatolia, come afferma la tradizione antica, possono giustificare una diversa interpretazione, che, accettando l'appartenenza del latino alla famiglia indogermanica, non si ponga tuttavia in contrasto con la mentalità e con la cultura propria dei Romani, quale risulta fin dai primi documenti della lingua di Roma e quale appare dalla letteratura (non solo giuridica) sviluppatasi nelle epoche successive.

È senza dubbio verosimile che, nella sua migrazione verso l'Italia, il popolo romano dovesse affrontare pericoli e travagli d'ogni genere, in un periodo storico, nel quale già si erano formati gli Imperi, le nazioni e i gruppi migratori che allora dominavano la scena euro-asiatica[85]. Ora, ci sembra quanto meno assai probabile, che, nella sua migrazione, il popolo romano

[85] Le principali ondate migratorie degli Indoeuropei dall'*Urheimat*, collocata nelle steppe del sud della Russia, si svolsero in tre fasi, secondo una delle tesi più accreditate, elaborata dalla filologa e archeologa di origine lituana M. GIMBUTAS, *The three waves of the Kurgan people into Old Europe*, in *Archives suisses d'anthropologie générale*, 43, 1979, 113-117). La prima, che interessò l'Europa danubiana e balcanica, ebbe luogo tra il 4.400 e il 4.200 a.C.; la seconda, tra il 3.500 e il 3.200, in cui popolazioni indoeuropee o *Kurgan*-nel linguaggio della Gimbutas- penetrarono in India e nell'Anatolia; la terza, verso l'Egeo e l'Adriatico, si svolse infine tra il 3.500 e il 3.200.

Un'espansione del ramo centroeuropeo dei *Kurgan* si ebbe infine verso il 1.500 a.C. da parte delle popolazioni che saranno chiamate venete, italiche, frigie e illiriche. Cfr. VILLAR, *Gli Indoeuropei*, cit., 48 ss.

abbia dovuto combattere duramente per superare gli ostacoli rappresentati dalla natura stessa e dalle genti nelle quali s'imbatteva. E, pur trascurando ogni riferimento al carattere antropologico e culturale proprio dei Romani, si può bene pensare che essi apprendessero a proprie spese le virtù del comando e della disciplina, indispensabili per vincere la resistenza frapposta dagli ostacoli esterni. Ed è abbastanza naturale, se così andarono gli avvenimenti, che i Romani acquisissero quell'attitudine guerriera, quei caratteri della costanza e della *fides*, necessari a perseguire lo scopo che si erano prefissi, coltivando fin dalle origini i germi dell'Impero futuro, dal quale sarebbe, in definitiva, sorta la base della civiltà occidentale, o meglio, europea.

12. *Ius* come comando e disposizione giuridica.

Noi pensiamo che *ius*, come abbiamo già detto, significhi comando, ordine, disposizione giuridica, formatasi in base alla consuetudine (*mores maiorum*), alla legge, a un editto del pretore, in base a un editto dell'Imperatore, o al responso di un giureconsulto. La disposizione giuridica è tale, se la fonte dalla quale proviene possiede un'autorità capace da imporsi ai *cives*[86]. Una simile autorità è certamente nel popolo, che attua la consuetudine mediante i comportamenti costanti delle persone che ne fanno parte; ed è rivestita dalla legge (o da altre fonti scritte), quando siano rispettate le regole sulla sua formazione. Il diritto, *ius*, in quanto derivante da una fonte dotata di autorità, è una disposizione che richiede un'affermazione solenne, uno *iussum*, che in Roma non ha affatto carattere religioso, ma laico. E, d'altra parte, se *iussa*, plurale di *iussum*, il quale deriva da *iubeo*[87] ha il medesimo significato di *iura*, plurale di *ius*, sembra quanto meno difficile ritenere che non vi sia una parentela molto stretta tra il verbo *iubeo* e il sostantivo *ius*, riguardo al quale l'origine non è affatto pacifica. Secondo una semplice equazione, se *iussa* sta a

[86] Come dice nel suo elegante commento CINO DA PISTOIA, *Super Codicem*, *de leg. et constit.*, 1, *inter aequitatem* [C. I, 14, I], "*ius vero est preceptum ab his qui auctoritatem precipiendi habent*".

[87] Secondo il LEOPARDI, *Zibaldone*, 2010, "Forse anche di *fluctuare* si disse originariamente *fluctare*, e non fu che un continuativo di *fluere*, come *nutus us* di *nuere*, *jussus us* di *jubere* ec., i quali nel nominativo singolare non hanno altra forma di quella del participio in *us* dei verbi da cui derivano. Ovvero *fluctare* verrà da *fluctum* supino ec. Anticamente si disse *fluctus i*, come *jussus i* ec.".

iubeo, come *iura* (*ius*) sta a *x*, si tratta di trovare (posto che esista) il verbo che individua (o individuava nel latino arcaico) l'elemento indeterminato.

13. A. Willi: il significato di *iubēre* e il suo rapporto con *ius*.

In un recente articolo, dedicato all'origine del verbo *iubēre* e dell'aggettivo greco εὐθύς, il filologo svizzero A. Willi[88] osserva che *iubēre*, nella maggior parte dei casi viene correttamente tradotto con "*befehlen*", (ossia comandare, ordinare), ma in qualche caso ha un significato che il tedesco *"befehlen*" [e l'italiano ordinare] non rendono esattamente, in quanto *iubēre* viene ad assumere un significato accessorio di carattere permissivo, che consiste nel "dichiarare come diritto", "*für Recht erklären*"[89]. Egli cita in primo luogo il *senatus consultum de Bacchanilibus* (186 a.C.), in cui il Senato, dopo avere dichiarato illegale la partecipazione ai riti e alle feste in onore di Bacco, che si erano diffuse in Italia, provocando eccessi e manifestazioni contrarie alla pubblica decenza (vero o falso che fosse), autorizzava la continuazione di tali culti a favore di chi si fosse rivolto al pretore urbano, il quale, in base ad una deliberazione del Senato, che avrebbe giudicato la liceità in concreto di tali riti (con la presenza di almeno cento senatori quando tale affare veniva discusso), avesse autorizzato (*iousisent*[90]) tali pratiche[91]. Ora, secondo il Willi

[88] WILLI, *Lateinisch iubēre, griechisch* εὐθύς *und ein indogermanisches Rechtskonzept*, in *Historische Spachforshungen/Historical Linguistics*, 2001, 117-146.

[89] Anche il BENFEY, *Jubeo und seine Verwandte*, cit., era giunto nel 1872 ad un'affermazione apparentemente simile, ma partendo da tutt'altro ordine di considerazioni, e arrivando a sostenere che *jousbein*, (*iubere*) significava *als Recht hinsetzen*, non già *als Recht erklären*.

[90] Il plurale *iousisent* è un evidente errore materiale o di grammatica, poiché si riferisce non certo ai senatori, ma al pretore urbano. Si sarebbe dovuto scrivere correttamente (siamo sostanzialmente nell'età di Plauto) *iussisset*; ma la grammatica non è mai stata il forte della burocrazia.

[91] Riportiamo, per comodità, l'intera clausola del s.c. che c'interessa: "*neve in poplicod neve in preivatod neve extrad urbem sacra quisquam fecisse velet nisei pr. urbanum adieset isque de senatos sententiad dum ne minus senatoribus C adesent quom ea res cosoleretur iousissent*".

(Nessuno volesse celebrare (tali) riti né in pubblico né in privato né al di fuori della città, a meno che si fosse rivolto al pretore urbano, e questi li avesse permessi in base a una deliberazione del senato, in cui fossero presenti non meno di cento senatori, quando tale questione veniva dibattuta.)

Va rilevato, per la precisione, che nella frase di cui stiamo parlando (precisamente in *isque de senatos sententiad* (...) *iousisssent*) manca il complemento oggetto; perciò la traduzione letteralmente più corretta dovrebbe essere: ed egli (cioè il pretore urbano) in base alla deliberazione del senato *avesse deciso* (conformemente alla richiesta fatta, e quindi **autorizzando).**

sarebbe fuori luogo tradurre *iussisset* con ordinare, poiché né il Senato né il Pretore urbano avevano alcun interesse alla continuazione dei riti, ma si limitavano ad autorizzarli in casi determinati. In sostanza *iubēre* qui significherebbe non già ordinare, ma autorizzare, dichiarare lecito o secondo il diritto. È senz'altro vero che il termine più adatto per rendere il significato di *iubēre*, in questo caso, è autorizzare; ma è altrettanto vero che ordinare (nell'interesse proprio) e autorizzare (nell'interesse altrui) rientrano nel concetto generale di disporre o statuire, espressione di potere e autorità. Nel caso del senatoconsulto *de Bacchan**a**libus* lo *iussum* del pretore urbano costituisce pur sempre un atto di volontà, non una semplice dichiarazione (*Erklärung*). In termini giuridici moderni l'autorizzazione del pretore è un atto d'imperio[92], una decisione di carattere discrezionale, che presuppone un potere di disporre; e, a rigore, negli **atti** della pubblica autorità l'interesse preso in considerazione è quello dei cittadini, non dell'autorità dalla quale l'atto promana

Ciò che si è detto riguardo al senatoconsulto *de Bacchan**a**libus* può essere ripetuto a proposito di altri esempi portati dal Willi: 1) *Tullum Hostilum* (…) *regem populus iussit* (Tito Livio, 1, 22, 1) a nostro avviso, non significa: Tullo Ostilio è stato posto in una situazione di regalità, dichiarato degno di essere re, come afferma il Willi, ma vuol dire che è stato effettivamente nominato, ordinato quale re; 2) *senatus decrevit populusque iussit* (Cicerone, *Verr.*, 2, 2, 67,) non significa, come vorrebbe il Willi, che il popolo ratificò una decisione del senato, ma che il popolo statuì, rese efficace il decreto del Senato. Cfr., a proposito di questi due esempi, A. Ernout e A. Meillet[93], secondo i quali *iubeō* "*Dans la langue du droit public, s'emploie des résolutions politiques*, *de lois votées par le* populus *avec le sens de* «*decider*»".

Ci sembra, quindi, che le osservazioni del filologo svizzero non intacchino il significato fondamentale che nella lingua latina ha, secondo la tradizione, il verbo *iubēre.* È invece molto importante ciò che il Willi afferma riguardo al rapporto tra *iūs* e *iubēre*: nel sistema etimologico, secondo i termini indoiranici da lui ricostruiti e reinterpretati, **Hjewos* deriverebbe da * *Hjeu-os*

[92] Nel diritto romano l'autorizzazione, ad es. per consacrare il suolo pubblico, doveva essere data, in antico, dal popolo, e quindi da una *lex* o da un plebiscito, nell'epoca imperiale anche da un senatoconsulto: cfr. SABBATINI, *Appunti di preistoria del diritto romano*, cit., 31.

[93] ERNOUT-MEILLET, *Dictionnaire étymologyque de la langue latine*, Paris, 2001.

= *Recht* > *jū*, e *iubēre* da **Hiou-dh-eye*= "*in den Zustand von * Hjewos bringen*" (portare nella situazione di *Hjewos*) > *i*(*o*)*ubere*[94].

14. *Ius* e *iustum*.

Se si tiene presente il collegamento, quanto meno concettuale, tra *ius* e *iubere*[95], non si può negare che *ius* appare come ciò che è stato comandato, ossia il complesso delle consuetudini, delle leggi e delle altre fonti giuridiche che danno le norme del comportamento ai *cives* nelle più diverse situazioni e rapporti in cui vengano a trovarsi tra loro: *ius* in senso oggettivo, ordinamento giuridico; mentre nel suo significato soggettivo, tale termine assume di volta in volta una pluralità di significati, in corrispondenza dello scopo al quale lo *ius* in senso oggettivo è diretto: potere, quando si tratta di un diritto su una cosa o verso una persona (*ius in re*, o *in personam*), oppure quando la situazione giuridica del soggetto è minacciata o pregiudicata da terzi, autorizzazione, facoltà, *etc*. Altri popoli ricorrono a termini prevalentemente oggettivi per indicare il diritto: ad es. *νόμος* i greci, *Recht* i popoli germanici, *droit*, *derecho*, diritto[96], i popoli che nasceranno dalla caduta dell'Impero romano. È secondo il diritto ciò che è retto, normale, che è stato stabilito come normale o regolare da chi ha l'autorità per farlo. Nel latino, invece, il primo concetto che si presenta alla mente è quello dell'autorità, del comando, e in secondo luogo quello del giusto, dell'equo o normale. La lingua latina accentua l'autorità del soggetto (popolo, re, sacerdote, giudice, *etc*.) che ha il potere di stabilire il diritto, e quindi il potere di imporre determinati comportamenti[97]. E non a caso nella civiltà romana è fortissimo il senso

[94] WILLI, *Lateinisch iubēre*, cit., 142.

[95] Secondo ERNOUT-MEILLET, *Dictionnaire étymologique*, cit., *iubeō* e *iussus* avrebbero una radice comune nell'indoeuropeo **yeudh = mettre en mouvement,combattre*; non così *ius*, che dovette significare in origine, secondo l'opinione tradizionale, «*formule religieuse qui a force de loi*».

[96] Cfr. CALASSO, *Il Medioevo del diritto*, I, *Le fonti*, Hoepli, 1954, 474-476: *ius* e i suoi derivati, *iustus*, *iustitia*, esprimono nient'altro che la conformità al *ius*, cioè alla norma positiva. L'antica e genuina forma *ius* della lingua latina non cala nel linguaggio romanzo; l'uomo del Medioevo non considera la norma di condotta nel suo valore generico ed estrinseco di volere e potere derivato da una fonte, ma guarda alla qualità intrinseca della norma, alla sua conformità a un'ideale di giustizia che ha, per 'uomo medievale, la sua più alta espressione nella volontà di Dio.

[97] D'altra parte anche per un filosofo tutto razionalità, quale fu lo Spinoza, il concetto di diritto è sempre associato a quello di potere, quasi a formare un'endiadi. V., ad es. SPINOZA,

dell'autorità, sia del padre all'interno della famiglia, sia del titolare del potere rispetto ai cittadini[98]. Ciò che è comandato dall'autorità competente è sentito come giusto e doveroso, equo nei rapporti tra i cittadini.

In conclusione *ius*, *iustum*, *etc.*, si ricollegano semanticamente a *iubeo* e indicano il comportamento comandato e quindi giusto; avendo peraltro ben chiaro che il comando, o l'ordine contenuto nella norma giuridica non è certo da seguire alla lettera, come accadeva nei primi secoli della giurisprudenza romana, ma avendo sempre presente, come avverte Cicerone nella *Pro Caecina*, la *ratio*, il significato attuale della norma, la sua corrispondenza alle esigenze di equità e di utilità sociale[99], giudicando, in sostanza, non le parole, ma il fatto.[100] Che il diritto abbia riguardo non solo alla lettera della legge, ma anche e soprattutto a ciò che è retto ed equo, risulta in modo chiarissimo dal primo frammento del Digesto, in cui Ulpiano, nella sua celebre definizione, ricorda che il diritto, come Celso elegantemente lo definisce, è l'arte del buono (retto) e dell'equo[101].

Trattato teologico-politico, a cura di GIANCOTTI BOSCHERINI, Einaudi, 2007, 57, e nt. 53, e, più diffusamente, 377 ss.

[98] Afferma il MOMMSEN, *Storia di Roma antica*, cit., 34, che, nonostante la base comune sulla quale si fondano le civiltà della Grecia e di Roma anche per quanto riguarda "l'elemento patriarcale nello Stato", è proprio dei Latini ed estraneo ai Greci, lo sviluppo "aspro, senza riguardi per la personalità" della potestà patria e maritale.

[99] CICERONE, *Pro Caecina*, 50: "*an, cum voluntas et consilium et sententia interdicti intellegatur, impudentiam summam aut stultitiam singularem putabimus, in verborum errore versari, rem et causam et utlitatem communem non relinquere solum, de etiam prodere?*".

Oppure, quando si abbia riguardo allo scopo, all'intenzione e al significato dell'interdetto, non reputeremmo somma impudenza e singolare stoltezza occuparci dell'ambiguità delle parole, e trascurare, anzi addirittura tradirne la sostanza, il fine e l'utilità sociale.

[100] ID., *op. ult. cit.*, 63: "*Verum in his causis non verba veniunt in iudicium, sed ea res cuius causa verba haec in interdictum coniecta sunt*".

Ma, in un caso come questo, non si tratta in realtà di giudicare le parole, ma il fatto, in considerazione del quale le parole sono state usate nell'interdetto.

[101] "(…) *nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi*". Parole che trovano una corrispondenza quasi formale in TERENZIO, *Heautontimorumenos*, 4, 1, 29: "*Quid cum illis agas, qui neque ius, neque bonum, atque aequum sciunt?*".

A proposito del pensiero di ULPIANO, quale risulta da D. 1, 1e D. 1, 2, e D. 1, 10, occorre dire che è stato spesso frainteso, sia da coloro che vedono nelle sue parole la soluzione di un problema etimologico, sia da quanti contrappongono *ius* a *iustitia*, dalla quale lo *ius*, a parere di Ulpiano, deriverebbe. Secondo il giurista romano *ius* discende da *iustitia* non tanto in senso etimologico, ma concettuale; e *iustitia*, come è noto, non è che la conformità al diritto, che certo ha riguardo alla sostanza del retto e dell'equo, ma non è affatto in contraddizione con il *ius*, né si distingue da esso. Ciò che importa perché il diritto, o la giustizia siano tali, è piuttosto (D. 1, 10) che essi vengano seguiti dai cittadini (e interpretati dai giuristi) con costanza, in modo da dare vita non a una situazione contingente e provvisoria, ma ad un ordinamento stabile e duraturo. Sulla *constantia*, virtù tipicamente romana, è da porre l'accento, per interpretare correttamente il pensiero di Ulpiano.

Come scrive ORAZIO, nella terza ode del terzo libro: "*Iustum et tenacem propositi virum*", così commentato dall'ottimo BINDI, *Q. Orazio Flacco*, Prato, 1859, 170: "La giustizia vuol essere perseverante; non basta esser giusti una o due volte; bisogna esser sempre".

15. *Ius* nella letteratura giuridica.

Se poi andiamo ad esaminare, anche superficialmente, il significato che il termine *ius* e il plurale *iura* assumono nella letteratura dei giuristi romani[102], non possiamo avere alcun dubbio che *ius* significhi essenzialmente diritto, ordine, o comando, non solo nel senso oggettivo di norma o complesso di norme (l'ordinamento giuridico), ma anche in quello soggettivo di potere dei soggetti di agire a tutela dei propri interessi. E si parla così, nel primo senso, di *ius publicum* e di *ius privatum*, di *ius naturale* e di *ius gentium*, D. I, 1, 2 (Ulpiano), di *ius civile* e di *ius praetorium*, D. 7 e D. 7, 1 (Papiniano). In senso soggettivo si parla, ad es. di "*ius aquam ducendi per fundum alienum*", D. 8, 1 (Ulpiano) a proposito di colui che sia titolare di una servitù di acquedotto; di "*ius alienis rebus utendi fruendi*" ", riguardo all'usufruttuario; si afferma che chi è soggetto a potestà non può fare testamento: "*Qui in potestate parentis est, testamenti faciendi ius non habet*", D. 27, 1, 6, (Gaio), *etc*. Dal punto di vista soggettivo il termine *ius* indica essenzialmente il diritto di fare o non fare qualche cosa, di pretendere oppure no un certo comportamento, ma anche il potere normativo dei privati riconosciuto dalla legge, come si desume da una norma delle XII Tavole: "*uti legassit suae rei, ita ius esto*"[103]: ciò che il testatore avrà disposto riguardo alle sue cose (alla sua proprietà), avrà valore di legge; in altre parole, l'effetto giuridico sarà corrispondente alla volontà del testatore. *Ius* viene adoperato dai giuristi romani anche per designare una situazione soggettiva, come diremmo oggi, parzialmente diversa: ad es. la situazione relativa alla capacità di agire: "*Summa itaque de iure personarum alia divisio sequitur, quod quaedam personae sui iuri sunt, quaedam alieno iuri subiectae sunt*", D. 1, 5, 3 (Gaio): alcune persone hanno la capacità di agire, ad altre invece manca (in quanto soggette a potestà). *Ius* designa persino una situazione giuridica complessa, come l'eredità, che può

La giustizia, com'è intesa al giorno d'oggi, contrapposta, in un certo senso al diritto, è rappresentata piuttosto dal concetto di *fas*, cioè dal complesso delle norme di origine sacrale, che dall'alto dominano la struttura del *ius*: cfr. MORANI, *Lat. «sacer»*, cit., 35.

[102] Nel delineare i vari significati che può avere il termine *ius*, abbiamo tenuto presente quanto, a tale proposito, scrive MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palumbo, 1994, 19-22.

[103] Cfr. VOCI, *Istituzioni*, 561; GAIO, II, 224; D. 50, 16, 120.

comprendere tanto diritti che obblighi: "*Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius quod defunctus habuerit.*", D. 50, 17, 62 (Giuliano). Il termine *ius* conserva anche in casi come questo e come nei precedenti, ai quali si è accennato, il suo significato di diritto, in parte per la tendenza dei giuristi romani verso la semplicità e per l'avversione nei confronti dell'astrattezza, in parte perché, nel caso della successione ereditaria, si ha riguardo alle situazioni giuridiche attive, i diritti, i quali rappresentano di regola l'aspetto preponderante della fattispecie successoria e trascinano con sé, per così dire, anche le situazioni giuridiche passive[104].

16. L. Palmer: *ius* e *jeudh*.

Anche per ragioni come queste, alle quali abbiamo accennato, sia pure in via ipotetica e di verosimiglianza, e soprattutto per il carattere che nella cultura romana acquistò il termine *ius*, come comando, ordine, disposizione, ci sembra che una via per rendere coerente il significato di *ius* sviluppatosi nella mentalità romana, con le radici indoeuropee della lingua latina, possa venire da un'indicazione di un grande latinista e filologo, Leonard Palmer[105], il quale, a proposito delle occlusive aspirate, afferma che il verbo *iubere*, derivante dalla radice sanscrita *jeudh*, ha il significato di un verbo causativo, "combattere", "mettere in movimento"; mentre dagli studi di Julius Pokorny, che hanno dato origine al suo *Indogermanisches Ethymologisches Wörterbuch*,[106], si evince che la radice *ieu-dh-*, il cui significato generale consiste nel concetto di eccitare, combattere, comprende anche il latino *iubeo*, (ossia, mettere in movimento e quindi "comandare, ordinare qualchecosa a qualcuno") e così pure la parola latina *iubar -aris*, che il Pokorny traduce con *Morgenstern*, *strahlendes Licht*.

[104] Non rappresenta certo alcun problema il fatto che *ius* designi non solo l'ordinamento, ma anche il luogo in cui viene amministrata la giustizia; allo stesso modo per cui la Chiesa significa non solo l'assemblea dei fedeli, ma anche il luogo in cui viene esercitato il culto.

[105] PALMER, *La lingua latina*, cit., 280. Nel medesimo senso del Palmer i filologi francesi ERNOUT-MEILLET, *Dctionnaire étymologique*, cit.

[106] POKORNYI, *Indogermanisches Ethimologisches Wörterbuch*. Recentemente il dizionario del Pokornyi è stato riveduto a cura della *Indo European Language Association*, in *http://dnghu.org*, 2007.

Ci sembra, inoltre, interessante che tra le parole derivanti dalla radice *jeudh* = *iubere*, comandare, figuri il termine latino *iubar*, che significa propriamente splendore luminoso e in senso traslato maestà regale, luce di gloria; termine alla cui famiglia appartiene anche *iuba* (*Mähne*), ossia criniera del cavallo e del leone, simbolo di autorità. Ci sembra interessante, dicevamo, una tale derivazione, perché esprime, dal punto di vista materiale, l'autorità insita nel verbo *iubere*, necessaria perché un ordinamento possa essere imposto ad un popolo[107]. E a tale proposito significativo ci sembra un passo di T. Livio, contenuto nel primo libro della sua Storia di Roma. "Compiute secondo il rito le cerimonie sacre e riunito in assemblea il popolo, che non poteva unificarsi in un unico organismo altrimenti che con leggi, Romolo dettò norme giuridiche; e, stimando che queste sarebbero apparse inviolabili a quelle genti ancora rozze solo se egli si fosse reso onorando per mezzo dei segni esteriori dell'autorità si fece più maestoso col fasto dell'abbigliamento e, particolarmente, con la guardia di dodici littori"[108]. L'espressione adoperata da Livio per significare "dettò norme giuridiche" è "*iura dedit*", dove *ius* appare, in questo contesto, sinonimo di *lex*. Significativo è, a nostro avviso, il passo dello storico romano perché mostra come nella fondazione dell'Urbe, Romolo, dopo aver tracciato le nuove mura (*novos muros*), fortificando innanzitutto il Palatino[109], e ordinato così la città dal punto vista materiale e topografico, provvide a dotare il suo popolo di un'organizzazione giuridica; e, per fare questo, sentì il bisogno di apparire con i segni esteriori dell'autorità, nonostante egli godesse già presso i Romani e della fama di guerriero e di capo carismatico[110].

[107] Si ricordi, a tale proposito, l'espressione "*dat iura*," contenuta nella chiusa delle Georgiche, e adoperata da Virgilio per indicare l'attribuzione ai popoli vinti da Augusto di un'organizzazione civile, alla quale le popolazioni sconfitte (dice Virgilio) anelavano, o quanto meno consentivano. Riportiamo, per una migliore comprensione dei concetti, i versi virgiliani: "*Haec super arvorum cultu* (…) *canebam* (…)*,/Caesar dum magnus fulminat hostes ad altum Euphraten bello victorque volentis per populos dat iura viamque affectat Olympo*". Si ricordi ancora l'espressione di VIRGILIO, *Georgiche*, II, vv. 502-503, in cui, celebrando la sorte fortunata degli agricoltori, lontani dal mondo del diritto, delle liti e delle guerre, egli può dedicarsi alle occupazioni, utili e giuste, dell'allevamento, della viticoltura etc., lontano dalle dure leggi, dalla follia delle liti, dagli archivi del popolo. L'espressione virgiliana "*ferrea iura*" non può dar adito al minimo equivoco circa il significato fondamentale che ha nella civiltà romana il termine *ius*: quello di costringere e di vincolare.

[108] LIVIO, *Ab Urbe condita*, I, VIII, trad. a cura di VITALI, Mondadori, 2007, 29.

[109] ID., *op. cit.*, I, VII.

[110] La fama e l'autorità di Romolo erano tali che, secondo la leggenda riferita da ID., *op. cit.*, I, XVI, egli sarà rapito in cielo, diventando il nume tutelare dell'Urbe. Il suo nome, secondo i poeti augustei (cfr. OVIDIO, *Metamorfosi*, XIV, vv. 805-806) sarà quello di Quirino: cfr. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, trad. di JESI, Rizzoli, 2017, 224 ss.

L'espressione esteriore dell'autorità, nel momento in cui si dà vita a un'organizzazione giuridica è, del resto, comune tra i popoli antichi, ma è notevole il fatto che, a differenza di altri legislatori (Mosè, Maometto) Romolo, espletati i necessari riti religiosi, abbia dettato in prima persona le sue leggi, senza far derivare da un'Autorità superiore la fonte dell'ordinamento[111]. Dalla narrazione di Livio non appare, infatti, alcun accenno ad un'eccezionale devozione nel comportamento di Romolo (salve le cerimonie sacre compiute secondo il rito: *rebus divinis rite perpetratis*) né risulta un suo atteggiamento particolarmente ispirato agli dei. Risalta invece l'autorità propria del fondatore di Roma nel dare al suo popolo l'organizzazione normativa indispensabile ad essere una collettività organizzata.

Riteniamo, quindi, più che ragionevole il richiamo fatto dal Palmer alla radice indoeuropea *jeudh* del verbo *iubeo* (e, a nostro avviso di *ius*), con il significato generale di ordine o comando, che in relazione alla legge o al diritto si specifica in quello di potere, grazie al quale si stabilisce attraverso le norme giuridiche quale debba essere il comportamento dei cittadini nelle più varie situazioni che possano determinarsi nei loro rapporti reciproci e nei confronti dello Stato.

17. Spunti interpretativi dagli studi filologici di G.W. Leibniz.

Rimane un'ultima osservazione, certo di carattere non scientifico, ma piuttosto intuitivo ed empirico. Osservava il Leibniz[112], nel secolo XVII, che presso i popoli appartenenti ad una stessa famiglia linguistica (ad es., Germani, Celti, Italici) le lettere dell'alfabeto danno vita a parole che hanno un certo significato, corrispondente al suono delle lettere stesse. Così, ad es.,

[111] È un dato di fatto comunemente riconosciuto (e considerato segno di civiltà) che la separazione tra diritto e non diritto (morale, costume) fu attuata ben presto dai Romani, a differenza di altri popoli (ad es. gli Indiani, gli Ebrei, gli Arabi). Nella stessa Germania la separazione tra diritto e morale si attuò solo nei secoli XIV e XV: così SCHULZ, *I principii del diritto romano*, trad. di ARANGIO RUIZ, Sansoni, 1946, 17. Ma questo carattere della civiltà latina è invece ritenuto da HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della storia*, trad. a cura di BONACINA e SCHIROLLO, Laterza, 2003, 244), il cui amore per la civiltà romana era pari a quello per la Francia a lui contemporanea -, solo la prova dell'aridità di pensiero dei Romani e del loro formalismo, ignorando quale freno costituisca per il progresso civile la mescolanza del diritto con la morale e con la religione e a quali imprevedibili eccessi possa condurre.

[112] LEIBNIZ, *Nuovi saggi sull'intelletto umano*, trad. di CECCHI, Laterza, 1988, 272 ss.

la *R* esprime un moto violento, come in *rinnen* (scorrere), *rüren* (fluere), *Rhin*, *Rhone*, *rauben* (*rapere*), *etc.*; la *L* un moto più dolce, come in *leben*, *laben* (confortare) *lentus*, *lieben*, *labi* (scivolare), *etc.*; la *A*, seguita una piccola aspirazione, forma *ah*, "il quale, quando *A* e *H* non sono molto forti, (...) esprime naturalmente un piccolo soffio." Da ciò sono venuti *aer*, *aura*, *haleine* (fiato), *halare* (spirare, esalare) *etc*. Ora, senza alcuna pretesa glottologica, a me sembra che il suono delle parole *jos* (sanscrito) e *jaos* (avestico), come pure di *jewos* evochino, con l'accostamento della vocale *A* alla *J* un che di aperto e di salutare (corrispondente all'effettivo significato delle parole), mentre la *U*, che segue la *I* di *ius* e di *iubere*, con il suono cupo che ne deriva, esprima qualche cosa di costrittivo e di vincolante. Perciò, pur da profani e ragionando per semplice impressione, ci sembra che la derivazione di *iubere* (e, secondo noi, di *ius*) da *jos* e da *jaos* sia meno probabile di quella che la fa discendere dalla radice indoeuropea *jeudh*, come afferma, sia pure in un breve accenno, il Palmer[113]; radice che secondo i dizionari etimologici indoeuropei, come quello del Pokornyi[114], copre una vasta gamma di significati: volendo sintetizzare i quali con una sola espressione, potremmo dire che *jeudh* indica sostanzialmente guidare con autorità, come il comandante di un esercito (*imperator*), o come il capo di un popolo, il quale mostra alla sua gente la direzione da percorrere.

Certo, queste riflessioni hanno un valore puramente congetturale[115]. Ci preme però affermare che, ammessa, pur fra tanto contrasto di opinioni, la tesi secondo cui *ius* deriverebbe dai termini indoeuropei *jos* e *iaos*, il significato di *ius* è completamente differente. I termini indoeuropei indicano salute, prosperità e salvezza; *ius* designa, senza dubbio alcuno, ordine, diritto, autorità. Non si tratta soltanto di una diversa prospettiva, dalla quale

[113] PALMER, *La lingua latina*, cit., 280, a proposito delle occlusive aspirate. La *dh* indoiranica diventa *b* in determinate condizioni: [a); b;)] c) Dopo *u iubeo* = gr. ὑσμίνη, sanscr. *yudh-* "combattere" <**yeudh*/*yudh*. Sembra che il significato originario della radice fosse quello di «smuovere, scuotere, vibrare» ecc. *iubeo* è un causativo = "mettere in movimento".

[114] POKORNYI, *Indogermanisches Ethymologisches Wörterbuch*, cit. Più recentemente il dizionario del Pokornyi è stato riveduto a cura della Indo.European Language Association, *http://DNGHU.ORG*, 2007.

[115] Notiamo, peraltro, come, in linea con le osservazioni su riferite di Leibniz, e attraverso le meditazioni di DE BROSSES, *Traité de la formation mechanique des langues et des principes phisiques de l'étymologie*, Paris, 1765, si è venuta sviluppando una branca della filologia, sostenuta da valenti filologi (tra i quali Benveniste) che, partendo dalla critica al principio di arbitrarietà del segno, sostenuta, tra gli altri, da F. de Sausurre, afferma che vi sarebbe un rapporto logico tra le parole, considerate nella loro forma e nel suono, e il significato espresso.

considerare le parole in questione: mistico-religiosa da una parte, laica dall'altra, ma di un mutamento radicale di significato, che da individuale diviene collettivo, da formula di augurio si trasforma in un vocabolo che esprime la complessità dell'ordine sociale. Facile è delineare il significato storico di *ius*; difficile cogliere l'etimologia e il rapporto tra l'origine della parola e il senso che la storia le ha attribuito. Quando gli studi filologici e i ritrovamenti archeologici avranno acquisito ulteriori elementi testuali e documentali, si potrà progredire verso la comprensione dei problemi ai quali abbiamo accennato.

18. Conclusione: un richiamo a Virgilio.

Ora, se *ius* è imparentato con *iubere*[116], il suo significato non può essere diverso da quello proprio di tale verbo (verbo di volontà, come *imperare*). Si ricordino, a questo proposito i famosi versi di Virgilio, contenuti nel VI libro dell'Eneide, vv. 851-853: "*Tu regere imperio, populos, Romane, memento/hae tibi erunt artes; pacique imponere morem/ parcere subiectis et debellare superbos*", dove sono accostati, in una sintesi perfetta, le parole del comando e dell'autorità: *regere*, *imperium* (si tratta di popoli sconfitti in guerra), *imponere* (*paci morem*), ossia imporre l'abitudine alla pace, e quindi imporre la legge della pace[117] (non certo dar legge o norma alla pace, come viene spesso tradotto). Un maestro delle lettere latine, inoltre, studioso profondo della cultura arcaica di Roma, non avrebbe usato, nelle Georgiche[118], l'espressione "*ferrea iura*", per indicare le dure leggi che l'agricoltore (alieno dal mondo aspro e artificiale del diritto) ignora, se *iura* avesse avuto il significato di autorizzare, anziché, quello, ben più incisivo, di comandare. Né, analogamente, si sarebbe espresso, nel primo libro dell'Eneide, ai versi 76-77, con questi versi: "*Tuus, o regina, quid optes, explorare labor, mihi iussa capessere fas est*". Dove, si noti, viene adoperato il termine *iussa*, anziché il più classico *iura* e dove *fas*, che ordinariamente significa lecito, in questo contesto vuol dire compito, dovere; come, inversamente *ius*, che indica

[116] Vedi BENFEY, *Jubeo und seine Verwandte*, cit., 43-45; WILLI, *Lateinisch iubēre*, cit., 142.
[117] La *pax romana* o *pax Augusti*.
[118] VIRGILIO, *Georgiche*, II, vv. 502-503.

essenzialmente comando, può significare anche potere e facoltà: situazioni giuridiche attive che i *cives* esercitano nel proprio interesse.

E con tale richiamo al significato classico di *ius*, in cui, come in ogni termine linguistico, rimane molto dei valori in cui credevano i loro più lontani antenati - secondo le parole di un autorevole filologo[119] - pensiamo di poter concludere, sia pure provvisoriamente, la ricognizione delle diverse teorie espresse circa l'origine di *ius*, in modo tale che sia possibile arrivare ad una soluzione definitiva e appagante riguardo alla radice di un termine che si colloca al centro della riflessione filosofica e giuridica sullo svolgimento del diritto in Europa e sui caratteri della sua civiltà.

[119] VILLAR, *Gli Indoeuropei*, cit., 12.